

MESSI ALL'INDICE. CARNELUTTI RECENSORE

ANGELO PIO BUFFO *

Abstract: il contributo presenta la figura di Carnelutti recensore. Il lavoro è strutturato in tre parti. La prima ne descrive lo stile, ne analizza la prosa e si sofferma sul metodo impiegato per valutare le opere. La seconda esamina l'*Indice bibliografico*, la celebre rubrica della *Rivista di diritto processuale*, dalla quale Carnelutti, per quattro decenni, ha monitorato e giudicato una parte rilevante della produzione scientifica italiana. Vagliando alcuni giudizi carneluttiani, l'articolo restituisce uno spaccato del Novecento giuridico, delle contese che ne hanno caratterizzato la vita, del fermento che muoveva l'accademia, della vivacità del dialogo tra gli studiosi. Questo quadro d'insieme permette, nella terza parte, di interrogarsi sull'eredità del giurista friulano e sulla riproponibilità – in un contesto ideologico, culturale e normativo totalmente cambiato – della sua visione agonistica della scienza giuridica. In particolare, consente di riflettere su due questioni strettamente connesse: il tramonto della recensione come genere letterario e l'affievolimento dello spirito polemico nella comunità dei giuristi.

Keywords: Carnelutti – Recensione – Stroncature – Polemica – Indice bibliografico

Abstract: this paper presents Carnelutti as a reviewer. It is divided into three parts. The first part describes his style and focuses on the method he used to evaluate works. The second part examines the «*Indice bibliografico*», the famous column in the *Rivista di diritto processuale*, through which Carnelutti has monitored and reviewed a significant part of Italian scholarly output for four decades. The analysis of some of Carnelutti's reviews provides an interesting insight into 20th-century law, the disputes that characterised its development, the ferment that drove academia, and the lively dialogue between scholars. Finally, the third part discusses the legacy of the Friulian jurist and the possibility of reviving his agonistic vision of legal science in a totally changed ideological, cultural and regulatory context. In particular, it reflects on two issues: the decline of the review as a literary genre and the crisis of the polemical spirit in the legal community.

Keywords: Carnelutti – Review – Harsh Criticism – Polemic – Indice bibliografico

* Angelo Pio Buffo, Università di Foggia. E-mail: angelopio.buffo@unifg.it

«Fate dunque il direttore di rivista, e fatelo
con coscienza, se volete essere insultati!»

W. Bigiavi, *Scritti quasi giuridici in onore di me stesso
compiendosi il mio cinquantesimo anno.*

«Le scuole e le teorie, come i microbi e i globuli,
si divorano tra loro e assicurano con la loro lotta
la continuità della vita».

M. Proust, *Alla ricerca del tempo perduto.*
Vol. IV. *Sodoma e Gomorra.*

«La vita è troppo breve per fare delle polemiche»

E. Trevi, *Istruzioni sull'uso del lupo. Lettere sulla critica.*

1. Un monito inascoltato

In una pagina dei *Gespräche mit Goethe*¹, Eckermann racconta di essersi recato una sera a casa del Poeta, col proposito di chiedergli un consiglio². Aveva ricevuto da un giornale inglese un'allettante proposta di collaborazione, un'offerta di lavoro come critico letterario, ed era incerto se accettare. Confidatogli il motivo della visita e il dubbio che lo attanagliava, Eckermann si accorse che Goethe, fino a quel momento ilare, divenne pensoso. Il suo volto, quasi infastidito, si contrasse, lasciando trasparire la preoccupazione per quell'incarico professionale: «risponda rinunciando all'offerta» – disse perentorio – «non è cosa per lei»³. Recensire un'opera – spiegava al giovane interlocutore – richiede un lungo apprendistato e un grande sforzo intellettuale. Esige uno studio profondo e trasversale della letteratura, presente e passata. Implica un notevole dispendio di energie nell'aggiornamento, nell'esegesi dei testi, nell'affinamento della capacità di sintesi e di critica. Ma, soprattutto, espone alla contraddizione. Acuisce il travaglio interiore in chi è chiamato a riconoscere la verità e a non può sempre scriverla. Se, infatti, concludeva Goethe, il recensore «troverà cattivo [il libro] non potrà dirlo, se non vorrà correre il pericolo di mettersi in urto con mezzo mondo»⁴.

¹ Sull'opera valga il giudizio lusinghiero di F. Nietzsche, 1967, 183, che, nella parte seconda [*Il viandante e la sua ombra*] di *Umano, troppo umano*, non esita a definirla un «tesoro della prosa», «il miglior libro tedesco che ci sia». Giudizio, questo, confermato in un frammento del 1884, in cui «*lo scriba del caos*» annovera i *Colloqui con Goethe* tra i soli «due buoni libri che rimarranno di questo secolo, o meglio: che con i loro rami vanno molto più in alto di questo secolo, come alberi che non hanno in esso le loro radici». Cfr. F. Nietzsche, 1976, 211.

² J. P. Eckermann, 1947, 90-92.

³ Ivi, 91.

⁴ *Ibidem*

Il rischio di scatenare contese – dal genio tedesco descritto come spada di Damocle pendente sul capo di ogni recensore – non ha impedito a Francesco Carnelutti di cimentarsi con questo genere letterario, di approfondire in esso il suo talento, il suo pugnace estro. E, quel che più rileva, di farlo con uno «stile inimitabile»⁵: diretto, sagace, caustico, immune da infingimenti e reticenze, intransigente⁶ e corrosivo. Uno stile che, negli anni, ha calamitato intorno alla sua figura – e alla sua “creatura”: la *Processuale*, su cui lasciato una impronta indelebile, modellandola, soprattutto dopo la morte di Chiovenda, a sua immagine e somiglianza⁷ – una straordinaria attenzione. Ma che, come si può facilmente intuire, gli ha altresì procurato antipatie e inimicizie⁸ nella «vasta platea di risentiti»⁹, contribuendo al suo isolamento¹⁰.

Con un linguaggio «stringente, insinuante, fascinoso»¹¹, il giurista friulano, nel corso della sua lunga carriera, ha segnalato e commentato migliaia di libri, elogiandoli o stroncandoli, senza alcun riguardo del prestigio e della posizione accademica dell'autore. Consapevole dei dispiaceri che quei giudizi avrebbero causato, per circa quarant'anni, con una assiduità e un impegno senza pari, ha recensito «tutto e tutti»¹². Incluso – non senza

⁵ Come sottolinea G. A. Micheli, 1967, 1, precisando che: «La concisione del dettato, il magistero della forma permetteva a Carnelutti di esprimere nel giro di poche frasi, talora di poche parole, un giudizio acuto, centrato. E se talvolta questo giudizio ci è sembrato alquanto severo, o addirittura ingiusto, rileggendolo a distanza di tempo, talvolta di decenni, esso appare spesso molto più esatto e profondo di quanto ci fosse allora sembrato».

⁶ Sulla «ruvida intransigenza» delle recensioni carneluttiane si sofferma E. Vullo, 2021, 1325.

⁷ Alla *Processuale* diretta da Carnelutti si potrebbe infatti applicare la categoria di «*rivista persona*» che M. Sbriccoli, 1987, 116, mutuandola da Renato Serra, attribuisce alla *Rivista Penale* di Luigi Lucchini.

⁸ Stessa sorte toccò a un altro recensore d'eccezione, Walter Bigiavi, figura di primo piano della cultura giuridica novecentesca. L'insigne commercialistica, nei sarcastici *Scritti quasi-giuridici in onore di me stesso compiendosi il mio cinquantesimo anno*, confessa che, nella veste di direttore di riviste giuridiche, «l'esperienza più dolorosa» (W. Bigiavi, 1954, 187) l'ha avuta proprio in materia di recensioni. L'ideatore di *Cose lette* – la fortunata rubrica della *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, prima, e della *Rivista di diritto civile*, poi – dedicandosi all'opera «estremamente faticosa e delicata» (*ibidem*) di recensore, sforzandosi sempre di «dare a ciascuno il suo, in bene e in male», spiega di essere andato incontro a «guai» e aver dovuto «rinunciare a molti riconoscimenti, materiali e morali» (*ibidem*). La fedeltà all'«imperativo morale [...] di recensire i libri cattivi e [...] dirne male...senza ricorrere all'alibi – comodo ma non coraggioso – di accantonarli e di non recensirli» (*ibidem*) gli è infatti costata amarezze e delusioni.

⁹ G. De Luca, 2019, XV.

¹⁰ Ricorda, a questo riguardo, De Luca che «l'Accademia dei Lincei rifiutò di cooptarlo tra i suoi soci (pur avendo una produzione di 111 volumi)». *Ibidem*. Ad acuire l'isolamento di Carnelutti, secondo E. Vullo, 2021, 1326, contribuì invero anche «la circostanza che egli non avesse allievi particolarmente affezionati: il suo discepolo “prediletto”, Giovanni Cristofolini morì infatti in giovane età [...]; quanto, invece ad Enrico Allorio, l'altro più importante studioso formatosi alla scuola del grande giurista friulano [...] i rapporti subirono un brusco raffreddamento per effetto di una durissima polemica che li contrappose, tra il 1955 e il 1956».

¹¹ Così N. Irti, 1986, 478, che aggiunge: «Dinanzi alla sua pagina, tessuta di brevi proposizioni, che si legano in nessi rapidi e snelli, il lettore avverte il pericolo di un'invincibile magia. E perciò raduna tutte le energie critiche, e si dispone a difesa. Ma quante volte la nostra resistenza è stata fiaccata, e ci è piaciuto di abbandonarci a quella maliosa cattura!».

¹² F. Cipriani, 2006, XXX.

vanità, temperata da un velo di autocritica – se stesso¹³. Dall’osservatorio dell’*Indice bibliografico* ha seguito l’evoluzione della legislazione e della scienza giuridica. Ne ha intercettato tendenze, presagito linee di sviluppo, ma anche denunciato limiti, incongruenze, aporie. Non disdegnando incursioni nell’agone internazionale, soprattutto nell’area culturale ispano-americana e in quella di lingua tedesca¹⁴, verso cui nutriva una speciale predilezione¹⁵.

Polemista di prim’ordine, Carnelutti ha partecipato anche attraverso questo genere letterario al dibattito scientifico. La febbrile attività di recensore lo ha portato ad assumere simbolicamente le fattezze in un «essere mitologico», un novello «Júpiter»¹⁶,

¹³ Il riferimento è F. Carnelutti, 1936, 149-150. Si tratta dell’«autorecensione» al primo volume del *Sistema di diritto processuale civile*, edito da Cedam nel 1936. In questa scelta editoriale – differente rispetto a quella che, vent’anni dopo, prenderà la *Rivista* a proposito di *Diritto e processo* (Morano, Napoli, 1958), preferendo invece affidarne la recensione a Liebman (cfr. E. T. Liebman, 1959, 259-260) – affiora la personalità esuberante e combattiva di Carnelutti, il quale, pur immaginando le critiche di quei «timorati colleghi» che da sempre lo ritengono il «pericolo processuale numero uno» (F. Carnelutti, 1936, 149), decide ugualmente di autorecensirsi. «D’altra parte – spiega nel commento – se non mi decido io, è probabile che di un’opera la quale, buona o cattiva che sia, ha il suo significato nella scienza italiana, i lettori della *Rivista di diritto processuale civile* non apprenderebbero neanche la esistenza, come è avvenuto, ad esempio, per i tre volume del *Processo di esecuzione*» (*ibidem*). A fondamento della presa di posizione carneluttiana, una considerazione d’ordine generale: «un libro è come un figliolo; quand’è nato è *un altro* anche per chi lo ha scritto» (*ibidem*). Ciò, dunque, consentirebbe di guardarlo con distacco e, di conseguenza, una volta edito, giustificerebbe più che una «autorecensione, [...] nel senso di resoconto fatto dall’autore, [...] una *autocritica*» (*ibidem*). In effetti, cenni di autocritica non mancano: tanto a livello contenutistico, ove viene sottolineata la mancanza di un apparato di note, sia a livello di struttura, ove Carnelutti si duole «di non aver elaborato a sufficienza il concetto di *potere giuridico*, di non aver distinto l’atto *lecito* (come atto *giuridicamente neutro*) dall’atto *facoltativo* (come atto giuridicamente *rilevante*), di aver ommesso, accanto all’atto *dovuto*, l’atto *necessario*» (ivi, 150). Oltre al primo volume del *Sistema del diritto processuale civile*, anche il secondo, edito da Cedam nel 1938, è stato oggetto di una autorecensione (Cfr. F. Carnelutti, 1938, 81-83). Peraltro con un giudizio più che benevolo, se è vero che l’Autore-recensore ha definito il libro come «il culmine del metodo e così la più ardita applicazione, che sia stata mai fatta, di elaborazione dei fenomeni del processo con concetti sempre più generali» (ivi, 81). L’ultima autorecensione, l’anno successivo, ha avuto ad oggetto il terzo volume dell’opera. Questa volta, però, la presentazione ha un tono più dimesso, limitandosi alla descrizione e alla spiegazione della struttura del libro, con un fugace cenno al «risultato scientifico più saliente» rappresentato, secondo Carnelutti, dalla «enucleazione del *procedimento* dal *processo* e quindi la possibilità dello studio dei rapporti qualitativi e quantitativi tra l’uno e l’altro». Cfr. F. Carnelutti, 1939, 303.

¹⁴ Una conferma si rinviene in V. Denti, M. Taruffo 1987, 652, i quali, passando in rassegna le diverse annate della *Rivista*, hanno evidenziato come tra i riferimenti alle opere straniere ospitate nelle varie sezioni dell’*Indice* si registrava «una netta prevalenza di opere tedesche».

¹⁵ La predilezione carneluttiana per la lingua tedesca, anche ai fini della formazione del giurista, affiora nitidamente anche dalla recensione alla edizione italiana de *La dottrina pura del diritto* di Hans Kelsen: «Poiché la deplorabile ignoranza della lingua tedesca, se non mi inganno, s’accresce anzi che diminuire nella giovani generazione de’ giuristi italiani – scrive Carnelutti – buona è stata l’iniziativa dell’editore Einaudi e del traduttore Renato Treves nel presentare a costoro la veste italiana della celebre operetta, che riassume il pensiero del capo della scuola di Vienna [che] segna una tappa importante sul cammino della nostra scienza» (Cfr. F. Carnelutti, 1952, 337-338). Su «Carnelutti lettore di Kelsen» si rimanda al saggio di A. M. Campanale 2025, 91-108.

¹⁶ Secondo l’icastica immagine di E. J. Couture, 1950, 330: «*El Índice bibliográfico [...] mostraba a un Carnelutti mitológico, especie de Júpiter sentado sobre una nube, disparando rayos y apóstrofrd contra aquellos que querían iniciarse en el secreto y aún contra los ya iniciados*». È lo stesso Couture, invero, a mettere in luce, come nella tarda maturità, il “Giovane” friulano si fosse addolcito: «*sus rayos son ya menos*

sempre pronto a scagliare, dall'alto della sua posizione, saette verso quanti, novizi o maestri, si avventuravano, con le loro fatiche editoriali, negli sconfinati campi del diritto. Una figura temutissima, dunque. Al punto che, ricorda Franco Cipriani, «dal 1927 [...] al 1964 chiunque scriveva un libro giuridico, doveva stare col fiato sospeso in attesa della "Processuale", per sapere se aveva qualche speranza di non dovere andare nell'ultimo girone dell'inferno»¹⁷.

2. Le «faville del maglio» carneluttiane

Rileggere le recensioni carneluttiane si rivela ancor'oggi proficuo. Insieme a variegato repertorio di annotazioni, chiose, repliche, postille, esse contribuiscono a illuminare il pensiero di un Maestro del diritto¹⁸. E, pur trattandosi di scritti brevi, in apparenza disorganici, pubblicati peraltro in un arco temporale molto esteso, testimoniano, non meno delle opere monografiche e dei «libri clandestini»¹⁹, il dinamismo di un magistero avvinto dall'ansia del perfezionamento, da un incessante affinamento della capacità analitica, da uno sforzo mai appagato di revisione dei suoi assi portanti, da una instancabile tensione verso nuove acquisizioni.

hirientes, sus palabras de comprensión son más y la ternura que le ha invadido se proyecta sobre tondas las otras criaturas».

¹⁷ F. Cipriani, 2006, XXXV. Per Cipriani, infatti, «persino studiosi del calibro e della serietà di Enrico Redenti dovettero subire recensioni stroncatorie e canzonatorie».

¹⁸ V. E. Orlando, 1942, 289, recensendo la *Teoria generale* carneluttiana, ha saputo, con una felice immagine, descrivere la caratura del giurista friulano: «Se fra un millennio tutte le opere della letteratura giuridica italiana contemporanea andassero perdute, e restassero i soli scritti di Carnelutti, basterebbero essi certamente per rappresentare degnamente l'attività scientifica di questo periodo storico». Per il padre della giuspubblicistica italiana, inoltre, «pur passando dall'uno all'altro dei campi del diritto la sua autorità si pone subito in prima linea, come di un maestro tra i maestri, che di quella disciplina hanno fatto l'obiettivo di tutto il loro studio». Quest'ultimo aspetto è stato messo in luce anche da A. Scialoja, 1950, XIV, il quale, presentando gli *Scritti in onore di Francesco Carnelutti*, ha affermato che «in ognuno dei campi del sapere giuridico, nei quali ha esplicato il suo lavoro di instancabile aratore, il Nostro imprime segni inconfondibili, dà vita a nuovi problemi; apre, nelle dottrine tradizionali, imprevedute prospettive; e dovunque, con la originalità delle vedute e delle intuizioni, suscita sempre più vive esigenze di pensiero e di progresso».

¹⁹ Come lo stesso Carnelutti ebbe a definirli nelle prime pagine dell'*Arte del diritto*: «*La Strada*, le *Meditazioni*, la *Storia e la fiaba*, i *Dialoghi con Francesco*, cari libri clandestini, giustamente ignorati dai filosofi perché sono scritti da un giurista come dai giuristi perché non sono libri di diritto» (F. Carnelutti, 2017, 4). Sulla centralità di questi scritti cfr. G. Tracuzzi, 2023, 20-23. Per il filosofo del diritto, attento studioso dell'*opus* carneluttiano, è epistemologicamente opportuno considerare gli «scritti giuridici e metagiuridici» come due *parti* di un *tutto*, volendo in tal mondo ribadire la nostra convinzione di non poter scindere il giurista dall'uomo» (ivi, 22-23). Riprendendo una efficace metafora di Carnelutti, infatti, Tracuzzi precisa che «se è vero che al suo profumo partecipano *tutti* i petali del fiore, dovrà anche riconoscersi che i suoi scritti giuridici non sono altro che una *parte* di un *tutto*, da cui quelli *meta*-giuridici non possono restarne esclusi» (ivi, 21). Sul punto cfr. anche G. Tracuzzi 2014, 14 dove viene valorizzato, a proposito degli «scritti clandestini», il tentativo di «cogliere l'essenza del diritto attraverso ciò che gli è, all'apparenza, estraneo».

Anche in queste «faville del maglio»²⁰, dunque, è possibile trovare Carnelutti: il giurista e l'uomo, l'uno riflesso nell'altro. Per questa ragione appare «ingeneroso, superficiale e scientificamente scorretto»²¹ obliare questi lavori. Come pure limitarsi a sottolinearne unicamente quei tratti «pittoreschi»²² che, alla luce della sensibilità odierna, appaiono violare le regole dell'accademicamente corretto. L'asprezza di certi giudizi – al netto della possibile convergenza di fattori estranei alle pretese scientifiche²³ – celava, infatti, una passione viscerale per il diritto²⁴. Le invettive a cui l'insigne autore, nel recensire, indulgeva si spiegavano in quest'ottica: costituivano, nella sua intenzione, strumenti di una battaglia in difesa del metodo nella *scientia iuris*; esprimevano il bisogno di un giurista «ottocentesco», come talvolta egli stesso si definiva²⁵, di veder preservata la chiarezza concettuale, una argomentazione stringente e rigorosa, un periodare semplice e lineare. Aspetti, questi, che una attenta lettura delle trentotto annate dell'*Indice bibliografico* rivela essere l'autentico filo conduttore del discorso carneluttiano. Quasi un *leitmotiv* che, in forme diverse ma senza variazioni sostanziali, ritorna nella miriade di commenti ai volumi, eterogenei per materia, stile e contenuti, sottoposti alla sua critica.

Le *faville del maglio*, invero, costituiscono un fertile campo di indagine anche da un'altra angolatura, non retrospettiva ma, per così dire, prospettica. Fungendo da termine di paragone, gettano luce su alcune tendenze dell'odierna cultura giuridica. Marcano, in altri termini, le differenze tra due modi di intendere il progresso nel campo della ricerca scientifica, la funzione della polemica nell'evoluzione degli studi giuridici, la formazione del giurista. Additando in quella stagione novecentesca un modello – senza con ciò cadere nella trappola dell'agiografia, manifestandone quindi pregi e limiti – offrono, proprio mediante la comparazione, una chiave di lettura del presente.

L'ampiezza e la notevole stratificazione del raffronto suggeriscono in questa sede di perimetrare accuratamente l'analisi e, quindi, di isolare un segmento di indagine. Non potendo esaminare compiutamente i molteplici punti di rottura e le linee di continuità tra

²⁰ Per usare la felice formula di G. D'Annunzio 1924, il cui rimando simbolico allo scintillio generato dal fabbro che martella l'incudine, bene si addice al travaglio e alla *verve* che ha segnato l'itinerario di Francesco Carnelutti recensore.

²¹ E. Vullo, 2021, 1326

²² *Ibidem*.

²³ Si allude all'ipotesi avanzata da Franco Cipriani, in virtù della quale «la spietatezza di certe recensioni di Carnelutti» non si spiegherebbe «con l'amore della dottrina e della scienza» ma con l'interesse a «calamitare l'attenzione di tutti sulla rivista» (F. Cipriani, 2009, 904), incrementandone la diffusione e quindi le vendite. Ipotesi che Cipriani suffragava facendo leva su una schietta confessione di Giovanni Papini: la stroncatura «attira più facilmente la malignità e curiosità degli uomini, i quali, per il gusto di sentir strapazzare qualcuno, arrivano fino al punto di vincere l'infame avarizia e spendere qualche lira per un libro» (G. Papini, 1924, V).

²⁴ Passione che ha connotato, fin dalla fondazione, l'impegno nella *Rivista di diritto processuale*. Non a caso, presentando ai lettori il primo numero, Chiovenda e Carnelutti, nella veste di direttori, hanno inteso rimarcare il senso del progetto editoriale con queste parole: «La Rivista non chiede ai suoi collaboratori che una sola marca di nobiltà: la passione del diritto». Cfr. G. Chiovenda, F. Carnelutti, 1924, 4.

²⁵ Cfr. F. Carnelutti 1955a, 237.

due epoche così vicine e così diverse, le pagine che seguono intendono assumere come unico parametro di riferimento il valore attribuito alla recensione e alla figura del recensore. Per poi proporre, muovendo dalla metamorfosi che ha investito negli ultimi anni questo genere letterario, qualche spunto di riflessione d'ordine generale sugli orientamenti dell'odierna scienza giuridica, sul senso della critica, sul mutato ruolo delle riviste.

Il contributo è articolato in tre parti.

La prima introduce Carnelutti recensore. Ne ripercorre i tratti caratteristici, gli ideali che ne hanno ispirato lo stile, il metodo – estroso e controverso – impiegato nel vagliare le opere. Tale ricostruzione risulta funzionale alla presentazione, nella seconda parte, dell'*Indice bibliografico*, la celebre rubrica della *Processuale*, divenuta il laboratorio dal quale Carnelutti, per quattro decenni, ha monitorato e giudicato una parte rilevante della produzione scientifica italiana. La riproposizione di alcuni giudizi, relativi a monografie di giuristi *messi all'Indice*, svolge qui una duplice funzione. Per un verso, aiuta a inquadrare meglio la figura del recensore friulano, conferendo valore non solo alle stroncature ma anche agli elogi che ha tessuto; e, per l'altro verso, restituisce un interessante spaccato del Novecento giuridico, delle contese che ne hanno caratterizzato la vita, del fermento che muoveva l'accademia, della vivacità del dialogo tra gli studiosi. Questo quadro d'insieme permette, nella terza parte, di interrogarsi sull'eredità di Carnelutti e sulla riproponibilità – in un contesto ideologico, culturale e normativo totalmente cambiato – della sua visione agonistica della scienza giuridica.

3. La Rivista o...l'arrivista?

Sarebbe velleitario, e forse metodologicamente scorretto, cercare di comprendere Carnelutti senza ponderare l'attrito del «secolo lungo»²⁶ sulla sua opera; senza, cioè, studiarlo nel prisma delle grandi trasformazioni che in quegli anni hanno investito il diritto, l'economia, lo Stato, le formazioni sociali, sollecitando nella cultura giuridica salutari crisi, nuove germinazioni di pensiero e una radicale revisione di istituti e categorie. È infatti in quella stagione, intrisa di passione scientifica, di appartenenze ideologiche e di accesi contrasti fra *Weltanschauungen*, che il giurista friulano, con il suo

²⁶ Così, in opposizione alla celebre qualifica di Eric Hobsbawm, P. Grossi, 2012, 3 definisce il ventesimo secolo: «Il primo carattere del Novecento giuridico nell'Europa continentale, quello che balza evidente agli occhi di chi lo contempi come storico del diritto, consiste nel suo essere un tempo di transizione. Con una prima conseguenza: le sue confinazioni non sono nette, né possono coincidere con la sua aritmetica scansione cronologica. Infatti, il giurista coglie il suo germinare in quegli ultimi decenni dell'Ottocento così gremiti di novità sotto il profilo sociale ed economico, constatando che, a tutt'oggi, [...] il diritto sta continuando a vivere un lungo assestamento e un itinerario che non si è ancora concluso; e il giurista legge con un po' di sorpresa la qualifica di *secolo breve* [...], mentre a lui il Novecento appare un secolo lungo, che nasce prima dello scoccare degli orologi di un certo capodanno e si allunga fino a ricomprendere il nostro presente. Noi lo stiamo tuttora vivendo».

acume e le sue intuizioni, si è ritagliato un ruolo da protagonista. E da «infaticabile costruttore di concetti giuridici»²⁷ ha saputo intercettare, fin dai «fertilissimi anni giovanili»²⁸, i bisogni di una società in rapido mutamento, offrendo fattive proposte in molti campi del sapere giuridico.

È in quella atmosfera fervida – in cui la comunità dei giuristi e le *scuole*, palestre del sapere critico, dialogavano e si scontravano nell'arena delle riviste scientifiche – che ha fondato, insieme a Chiovenda e Calamandrei, la *Processuale*²⁹. Un «progetto ambizioso»³⁰, di ampio respiro. Uno spazio di discussione tra studiosi³¹, punto di raccordo tra diversi orientamenti dottrinali, pungolo per l'elaborazione di visioni sistematiche del processo e, più in generale, dell'esperienza giuridica. Ma anche – sull'esempio della *Rivista del diritto commerciale* di Cesare Vivante e Angelo Sraffa³² – ponte tra scienza e vita, anello di congiunzione tra il rigore delle teorie e la vitalità della prassi.

Proprio la nascita, in questo clima e sotto questi auspici, della *Rivista* ha rappresentato una tappa importante nell'itinerario di Carnelutti recensore³³. Non solo in quanto sede, culturale prima ancora che editoriale, dell'*Indice bibliografico*. Ma altresì perché la critica ivi svolta – con gli elogi e gli affondi polemici, gli incoraggiamenti e le stroncature – si è configurata, fin dagli esordi, non come episodica ed estemporanea ma come espressione di un discorso organico, ragionato, come parte integrante della missione stessa del periodico, di cui è stato direttore. La coscienza di questo ruolo è fondamentale per scandagliare il retroterra motivazionale e lo stile del recensore. Carnelutti avvertiva, in una maniera del tutto peculiare, il peso dell'incarico. Si sentiva

²⁷ F. Carnelutti, 1992 (1915), 4. Su questo aspetto della personalità di Carnelutti cfr. la lettura di P. Grossi, 2002, 49-54.

²⁸ P. Grossi, 2002, 49.

²⁹ Per una accurata ricognizione delle vicende storiche e culturali che hanno portato alla nascita della *Rivista* si rimanda a E. T. Liebman, 1984, 1-5; V. Denti, M. Taruffo, 1987, 631-664. Sul punto, di pregio è anche la ricostruzione offerta, attraverso la pubblicazione di alcuni inediti carteggi tra i Direttori della *Processuale*, da B. Cavallone, 2018, 611-620 e Id., 2019, 324-353.

³⁰ Così E. Vullo 2019, analizzando, con sguardo retrospettivo, il ventennio post-bellico della *Rivista*. Giudizio questo che, a maggior ragione, vale per i primi due decenni, definiti da C. Consolo, 2016, 689 come «l'epoca d'oro fondativa della *Processuale*».

³¹ «Se c'è un dato che caratterizza l'era carneluttiana della *Rivista* – affermano, a questo proposito, V. Denti, M. Taruffo, 1987, 633 – e che presenta carattere di continuità, questo è l'ampio contributo offerto da cultori del diritto civile e commerciale, da Tullio Ascarelli a Leone Bolaffio e Gustavo Bonelli, da Aurelio Candian, da Enrico Finzi a Salvatore Pugliatti, da Gioacchino Scaduto a Giuseppe Stolfi. Meno rilevante l'apporto di pubblicisti, tra i quali spiccano Arnaldo De Valles, Arturo Carlo Jemolo, Gaetano Morelli e Leopoldo Piccardi». Peraltro, «non vanno trascurati i cultori di altre materie, occasionalmente, ma significativamente aggregati allo studio del processo, da Emilio Betti, da Gaetano Morelli a Leopoldo Piccardi» (ivi, 637).

³² Nello scritto di presentazione ai lettori della neonata rivista, G. Chiovenda, F. Carnelutti 1924, 4 additano il periodico diretto da Vivante e Sraffa come modello.

³³ Benché il presente articolo focalizzi l'attenzione sull'*Indice bibliografico*, è opportuno precisare che l'attività di lettore onnivoro e instancabile recensore di Carnelutti non è confinata unicamente nei fascicoli delle *Rivista* e peraltro non riguarda soltanto opere giuridiche, ma tange un vasto orizzonte di interessi, che spaziano dalla letteratura alla filosofia, dalle arti figurate alla poesia, come attestano i bellissimi volumi di *Tempo perso* (cfr. F. Carnelutti, 1959 e 1963).

responsabile – per gli attuali canoni si direbbe *ultra vires* – dinanzi alla comunità scientifica. Tra le molteplici dimensioni in cui si incarnava questa responsabilità figurava anche l'imperativo di dire male dei libri cattivi. Di denunciarne gli errori senza rifugiarsi dietro gli schermi protettivi dell'ipocrisia e dell'indifferenza. Senza trincerarsi dietro le convenienze del momento. Accettando di pagare l'alto pedaggio della lacerazione dei rapporti personali ed esponendosi a ritorsioni, non rare, allora come ora, nell'universo accademico, pur di non venir meno a questo dovere³⁴.

Così, non diversamente da altri direttori, anche egli si è trovato, nella piena maturità, sulla soglia dei quarantacinque anni, dinanzi a un bivio. Un bivio che, un altro recensore d'eccezione, Walter Bigiavi, con la proverbiale capacità di creare giochi con le parole³⁵, ha felicemente compendiato in una formula disgiuntiva: «fa[re] la rivista [o] l'arrivista»³⁶. Scegliere, in altri termini, se seguire le logiche della scienza o quelle della convenienza. Strutturare una linea editoriale improntata al rigore o una, per così dire, più accomodante. Optare, nell'elaborazione dei fascicoli e nella selezione dei contributi, tra una valutazione scientifica improntata al *magis amica veritas* oppure cedere,

³⁴ La sua intransigenza, da questo punto di vista, non conosceva deroghe né limiti. Lo ricorda Alfredo de Marsico, che pure ebbe da Carnelutti recensioni tutto sommato benevole (cfr. F. Carnelutti, 1951a, 196; Id., 1952b, 241) e talvolta anche qualche apprezzamento (cfr. F. Carnelutti, 1936b, 234; Id. 1952c, 342-343). Per il penalista campano, infatti, «la devozione alla scienza spingeva [Carnelutti] ad essere spietato, perfino crudele. Sull'altare della dottrina, egli finiva per deporre la sua sostanza umana. Non risparmiava, quando lo credeva, un colpo di spada che atterrasse un autore, perché non era disposto a transigere in danno alla scienza. Il Vangelo, il Libro immortale e insuperabile della carità, non estendeva il suo effetto sulla critica scientifica». Cfr. A. de Marsico, 1979, 218.

³⁵ Sottolinea questa dote F. Galgano, 2008, 1427, che di Bigiavi è stato allievo: «il suo repertorio era ricco di memorabili giochi di parole, che rapidamente facevano il giro delle università italiane. Per il gusto di una battuta non risparmiava strali a nessuno». Così, ad esempio, «di Santoro-Passarelli, che pontificava dalla sua cattedra romana (e dalla presidenza di importanti enti pubblici), ammoniva: “non è tutto Santoro quel che luce”»; «di Luigi Scavo Lombardo ebbe a scrivere: “scavo, scavo, ma non trovo Lombardo”»; per criticare una teoria di Antonio Segni, docente di procedura civile e ministro, usò questa formula interrogativa: «sono i tempi di Segni o sono i segni dei tempi?». Proverbiale, infine, un altro gioco di parole, impiegato a proposito di un concorso. Quando seppe che il gruppo dei valutatori, composto «in prevalenza da commissari romani, aveva intenzione di includere nella terna, oltre al meritevole Agostino Gambino, anche altri candidati di Roma, scrisse ai membri della commissione: “non fate il passo più lungo del Gambino”» (ivi, 1428).

³⁶ Così W. Bigiavi, 1954, 189. Secondo il giuscommercialista – fondatore nel 1955, insieme ad Alberto Trabucchi, della *Rivista di diritto civile* e per molti anni condirettore di *Giurisprudenza italiana* e della *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* – «se si tiene una rubrica fissa di recensioni, non è serio e (*absit iniuria*) non è nemmeno scientificamente onesto dettare e pubblicare soltanto recensioni elogiative». La ragione è semplice: «il pubblico va illuminato sia in bene che in male; e chi, per il solo fatto di tenere quella rubrica fissa, si è preso l'obbligo di illuminare il pubblico, ha il preciso dovere di non scansare le responsabilità da lui volutamente assunte» (ivi, 188). Questa presa di posizione di Bigiavi merita di essere riportata poiché figlia di una interessante polemica, intessuta *hinc et inde* di toni scomposti e offese personali, con Renzo Provinciali. Il quale, nella duplice veste di curatore della rubrica *Notiziario bibliografico* e di direttore de *Il diritto fallimentare*, rivendicava invece un approccio diametralmente opposto in tema di recensioni: «se qui non sono frequenti le stroncature, gli è perché, quando devo parlar male d'un libro...preferisco non parlarne affatto, che nessuno me ne obbliga. Non sono, infatti, di coloro come il Bigiavi e qualche altro, che credono d'aver una investitura al riguardo, essendo mandati di cielo in terra per rivelare veri superiori e illuminare noi, gregge. (Salvo poi quando gli gira far l'apologia di libri che contengono veri e propri errori [...])». Cfr. R. Provinciali, 1950, 285-286.

presagendone i benefici, al *magis amicus collega*. Concepire, in ultima analisi, la rivista come un incubatore di idee, come sapere critico, in grado di insinuare il dubbio, di provocare nuove e più ardite riflessioni, di innovare, di mettere in discussione vecchi schemi consolidati, oppure considerarla come mera vetrina, come ponte per costruire carriere, per saldare alleanze professionali e accademiche. Un bivio, dunque, generatore di dilemmi. Dilemmi che esigevano – e, a ben vedere, continuano a esigere, nell’animo di ogni studioso coscienzioso che ha responsabilità editoriali – una presa di posizione, una scelta di campo, la definizione di un orientamento chiaro.

4. Una «zona pericolosa»

Il giurista friulano non ha esitato a scegliere la via del rigore e ad eleggerla a criterio guida nella redazione delle rubriche della *Processuale*. Non fa eccezione l’*Indice bibliografico* che, proprio in virtù da questa scelta, si è trasformato in una «zona...pericolosa»³⁷. Tanto temibile³⁸ quanto più zona franca, sottratta a condizionamenti esterni, alle finzioni dell’ipocrisia, alle liturgie della reverenza e del conformismo. Una tribuna, dunque, in cui la parresia, prevalendo su vecchie regole del galateo accademico, avrebbe indotto l’illustre recensore a non cedere all’indulgenza, a essere spietato nelle valutazioni, a sollevare, riscontrando gravi errori di merito e di metodo, durissime critiche³⁹. Forte, peraltro, di una consapevolezza avvertita nell’intimo: l’idea, cioè, che «una volta cominciato a scrivere con quel gusto della schiettezza, che è, in fondo, una specie di lavacro dello spirito»⁴⁰, non sarebbe stato possibile fermarsi. Nemmeno avvertendo col tempo, come accade in ogni impresa umana, una naturale stanchezza. Nemmeno quando la tentazione di «non farsi un altro nemico»⁴¹ – effetto collaterale, Goethe *docet*, di ogni critica – avrebbe suggerito un supplemento di prudenza o un velo di finzione nei giudizi. Per Carnelutti, infatti, non era opportuno «né tacere né

³⁷ È lo stesso Carnelutti a qualificarla così in una *Postilla* ad una lunga e apprezzata recensione di Calamandrei, da lui così diverso «nel metodo e nello stile», eppure unito nella «fede [...] nella scienza e nella libertà di pensiero»: «I lettori mi saranno grati d’aver trascinato Calamandrei, mio compagno di fatica e di responsabilità, nella zona...pericolosa di questo *Indice*». Cfr. F. Carnelutti, 1941, 369.

³⁸ La rubrica carneluttiana, secondo F. Cipriani, 2009, 902, è stata per quasi quarant’anni «lo spauracchio di tutti i giuristi italiani».

³⁹ Per la severità di alcuni giudizi, che talvolta sfioravano il dileggio, Franco Cipriani, intuendone alcune somiglianze, semantiche e di stile, ha opportunamente accostato la rubrica carneluttiana all’*Indice dei libri proibiti* del Sant’Uffizio in cui venivano confinate le opere degli eretici: «Non dovette essere per caso, dunque, se egli, per la sua rubrica delle recensioni, scelse un titolo che ricordava un po’ il celeberrimo (e temutissimo) *Index librorum prohibitorum*», sottolineando altresì la differenza, sempre di stile e semantica, con la «rubrica di Mortara [...] intitolata, più modestamente “Bibliografia giuridica”». *Ibidem*

⁴⁰ F. Carnelutti, 1938, 6.

⁴¹ *Ibidem*.

mentire»⁴². Dal suo punto di vista, del resto, sarebbe bastata una semplice reticenza o una lieve debolezza nell'attività di recensore «a macchiare tutta l'opera compiuta»⁴³.

Come altri prestigiosi periodici italiani, anche la "creatura" di Chiovenda e Carnelutti ha voluto riservare alle recensioni un posto di tutto rilievo, riconoscendo loro – in linea con un vecchio insegnamento di Lucchini – il compito di «affermare la personalità»⁴⁴ della Rivista: di presentarla, cioè, non già come «scuola chiusa a chi non seguisse un determinato indirizzo scientifico»⁴⁵ ma come «una palestra aperta a qualsiasi discussione, allo sviluppo ed al patrocinio di ogni assunto [...] esegetico»⁴⁶.

Con questa intenzione, la *Processuale*, fin dal primo fascicolo, ha offerto ai lettori una accurata panoramica delle novità bibliografiche, italiane e straniere⁴⁷. E lo ha fatto attraverso quattro canali, ciascuno con un differente grado di approfondimento: le *note critiche*, veri e propri articoli, con un titolo autonomo rispetto all'opera in commento e con una struttura argomentativa più estesa e compiuta; le *recensioni tradizionali*, collocate nella sezione *Bibliografia*, volte a fornire un giudizio sul valore dell'opera recensita e sulle posizioni dell'autore; le *schede bibliografiche*, brevi note, spesso accompagnate dalla riproposizione dell'indice del libro in questione, destinate alla rubrica *Rassegna di dottrina*; le *segnalazioni*⁴⁸, con l'indicazione dei soli estremi bibliografici dei volumi, raccolte, a mo' di elenco, nella sezione *Libri ricevuti*.

Questa composita modalità di dar conto delle pubblicazioni scientifiche muta nel 1927. Anno in cui Carnelutti, dopo avere dismesso i panni del «garzone del legislatore»⁴⁹,

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Non è azzardato applicare a Carnelutti e alla *Processuale* quanto Luigi Lucchini, anche egli abile polemista, affermava a proposito della centralità delle recensioni nella *Rivista Penale*. L'insigne penalista riconosceva a questo genere letterario l'alta funzione di «affermare la [...] personalità» della *Rivista*. Cfr. L. Lucchini 1885, 17. Per una panoramica sugli orientamenti della *Rivista* cfr. M. Sbriccoli, 1987, 105-183. Sulla dimensione polemica del giurista Lucchini, invece, si rimanda allo studio di M. N. Miletta, 2015, in particolare 289-292.

⁴⁵ L. Lucchini 1885, 17.

⁴⁶ *Ibidem*. È interessante rilevare come vi sia un ulteriore punto di raffronto tra Lucchini e Carnelutti. E, di conseguenza, tra le linee editoriali delle rispettive riviste. Lo si evince dalle parole dell'insigne penalista con cui ha rivendicato e giustificato la scelta di avocare alla Direzione scientifica le recensioni: «Seguendo l'esempio delle Riviste più reputate, e il sistema che mi sembra più acconcio per questo tipo di lavori, le recensioni bibliografiche non recarono mai la firma di autori. Riserbandò alla Direzione del Periodico il delicato e difficile ufficio della bibliografia, parvemi di assicurarne la maggiore serietà, dignità e indipendenza. Importante è il servizio che la critica bibliografica può rendere alla scienza, ma torna troppo pericoloso e funesto l'abbandonarne l'esercizio alle individuali iniziative, bene spesso ispirate o da sentimenti servili, o da intenti di bassa rappresaglia, o da patti e interessi di artificiose ed equivoche solidarietà».

⁴⁷ Cfr. V. Denti, M. Taruffo, 1987, 649-651.

⁴⁸ A questo proposito, Denti e Taruffo, rimarcano un punto debole nella linea editoriale della *Processuale*: «Le segnalazioni vengono fatte in modo del tutto casuale: spesso, infatti, esse si limitano al titolo dell'opera, senza alcun commento; la scelta delle segnalazioni non segue alcun criterio di importanza dell'opera o di interesse per il lettore, e la presenza o l'assenza di note di commento appare del tutto indipendente dal valore dell'opera segnalata». Ivi, 651.

⁴⁹ Così F. Carnelutti, 1927a, 87, a proposito dell'incarico, ricevuto da Lodovico Mortara, di elaborare un progetto di riforma del Codice di procedura civile, da sottoporre alla Commissione Reale. Sul punto cfr. G. Tarello, 1974, 512-524 e la più dettagliata analisi di F. Cipriani, 1991, 259-294.

istituisce, d'intesa con Chiovenda e Calamandrei, l'*Indice bibliografico*⁵⁰. Una vera «svolta»⁵¹, se si tiene conto che la nuova rubrica, apparsa per la prima volta sul secondo fascicolo di quell'annata, finirà per sostituire le precedenti, calamitando l'attenzione dei lettori e attestando la «posizione di netta egemonia»⁵² carneluttiana negli equilibri editoriali della Rivista. L'avvento dell'*Indice* determina così due fenomeni convergenti: «la quasi totale sparizione delle recensioni ampie, in forma di articoli, affidate ad altri autori»⁵³ e il contestuale accentramento delle informazioni bibliografiche, salvo rare eccezioni, nella figura del direttore. La critica alla letteratura scientifica da quel momento cessa di essere «un'opera collettiva»⁵⁴ e diviene espressione del lavoro di un singolo⁵⁵, delle sue preferenze, dei suoi interessi.

A fronte di un affievolimento del pluralismo, connesso alla perdita della corallità dei punti di vista dei recensori, la monopolizzazione carneluttiana dell'*Indice* si è dimostrata – per la Rivista e, più in generale, per il dibattito giuridico novecentesco – una scelta felice. La «concupiscenza libraria»⁵⁶ del titolare della rubrica ha infatti prodotto un notevole ampliamento del catalogo⁵⁷ delle opere analizzate. «L'interventismo culturale del giurista udinese»⁵⁸ ha fatto sì che il perimetro dei libri vagliati e resi oggetto di discussione superasse l'ambito del diritto processuale e finanche del diritto *tout court*. L'*Indice*, infatti, ordinato finalmente per materie, ha iniziato a includere titoli di diritto privato e commerciale, di penale e criminologia, di diritto costituzionale e amministrativo, di ecclesiastico e di diritto internazionale, di diritto del lavoro e sindacale, di diritto romano e storia del diritto. Ma, soprattutto, di teoria generale e di filosofia del diritto, discipline verso cui Carnelutti ha mostrato, anche per via di una innata vocazione alla speculazione⁵⁹ e alla ricerca delle fondazioni del fenomeno giuridico, un interesse durevole.

⁵⁰ In realtà, nel primo fascicolo, la rubrica, pur assumendo già una struttura del tutto simile all'*Indice*, con la divisione *ratione materiae* dei titoli, aveva ancora come nome *Bollettino bibliografico*.

⁵¹ E. Vullo, 2021, 1319.

⁵² V. Denti, M. Taruffo, 1987, 651.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Al punto che l'*Indice* carneluttiano «pare [...] riflettere direttamente ciò che passa sul suo tavolo: i libri che egli non legge vengono segnalati con la sola indicazione del titolo, mentre quelli che legge ricevono un commento, spesso di poche battute, a volte nella forma di una breve recensione, e talvolta nella forma di una ampia recensione critica». *Ibidem*.

⁵⁶ Cfr. G. Manganelli, 2020.

⁵⁷ Tale ampliamento, tuttavia, secondo la lettura offerta da V. Denti, M. Taruffo, 1987, 652, avrebbe avuto in realtà anche un effetto collaterale, trovando «una contropartita nella mancanza di razionalizzazione delle scelte: non viene segnalato ciò che può interessare al lettore sulla base di un approccio culturale identificabile, ma ciò che Carnelutti ha visto».

⁵⁸ G. Tarello, 1986, 383.

⁵⁹ Il tema è oggetto delle ricerche di G. Tracuzzi 2018, 1154-1176; Id., 2019; Id., 2023, 2-26.

5. La «spada del Samurai»

Avocando a sé la rubrica, Cernelutti ha impresso in essa i tratti della sua personalità. Grazie alle sue intuizioni e al suo vivace temperamento l'ha vivificata, sottraendola all'anonimato. La sua penna brillante e incisiva l'ha resa, fascicolo dopo fascicolo, sempre più attrattiva per i lettori. E, al contempo, sempre più eccentrica rispetto alle consuete rassegne bibliografiche: qualcosa di diverso, dunque, dalle «raccolte [...] di recensioni anodine a scopo informativo, nelle quali ciò che più conta è la fedele esposizione delle opere recensite»⁶⁰. L'*Indice* carneluttiano ha infatti lasciato il segno poiché ha assunto la fisionomia della «pagina di un giornale intimo»⁶¹ di un lepido osservatore. Quasi un diario personale, in cui l'autorevole giurista, nella sua imponente solitudine, «prende[ndo] pretesto dai libri di varia dottrina che gli venivano per mano»⁶², rendeva edotti i lettori di come il suo pensiero, a contatto con tali opere, diveniva «incandescente»⁶³ e si «tempera[va] [...] attraverso sprizzi di scintille polemiche»⁶⁴. Scintille che, fin dai primi numeri, hanno accompagnato il talento di un singolare recensore. Ne hanno svelato la postura, lo stile e i vezzi, tutti presenti *in nuce* già nelle prime annate, dove ha dimostrato di saper maneggiare il fioretto, ma di preferire, all'occorrenza, la «pesante spada del Samurai»⁶⁵, sfoderando, senza riguardi per alcuno, l'arma tagliente e impietosa della stroncatura⁶⁶.

Tra i primi a farne le spese, nel 1927, anno di esordio dell'*Indice*, Luigi Paleari e Giuseppe Candido Noari, autori di due monografie in tema di lavoro, completamente travolte dall'invettiva carneluttiana. Con una differenza di non poco conto: se, infatti, la critica al libro di Paleari, aspra ed estesa finanche all'editore⁶⁷, ha mantenuto un certo equilibrio nei toni:

⁶⁰ P. Calamandrei, 1941, 365.

⁶¹ Ivi, 366.

⁶² Ivi, 365.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Così G. Bettiol, 1974, 577-578, comparando lo stile di Lucchini e di Cernelutti, entrambi «giuristi di incomparabile forza e di capacità sistematiche non comuni» (ivi, 577), notava che mentre il primo, nel recensire, prediligeva «il fioretto lungo, sottile e penetrante» (*ibidem*) della critica, il secondo, invece, «preferiva la pesante spada del Samurai» (ivi, 578).

⁶⁶ Su questo aspetto ritorna F. Cipriani, 2009, 202, mettendo in luce le differenze di stile tra Cernelutti e Lodovico Mortara, curatore dal 1890 al 1936 di una rubrica di recensioni sulla rivista *Giurisprudenza Italiana*. Mentre quest'ultimo, «per stroncare gli studiosi che non reputava degni di essere segnalati, faceva sovente ricorso al silenzio (basti pensare ai libri dei "germanisti", da Vittorio Scialoja, a Chiovenda, a Redenti, a Zanzucchi, tutti rigorosamente ed eloquentemente ignorati)», il giurista udinese invece «aveva da ridire su tutto e su tutti». Di più. Se Mortara «attaccava solo i grandi (si pensi alla recensione del *Trattato* di Garsonnet tradotto da Lessona, agli *Studi in onore di Chiovenda* o alla *Teoria della circolazione* di Cernelutti) e si guardava bene dallo strapazzare i giovani (*La chiamata in garanzia* di Calamandrei, allievo di Lessona, fu solo ignorata)», Cernelutti, invece, non faceva distinzioni.

⁶⁷ Non è raro in Cernelutti che la censura al libro si allarghi all'editore e, qualche volta, anche ai responsabili della Collana editoriale che lo ospita. Un esempio eclatante riguarda la recensione della prima monografia di Giuseppe Abbamonte sui profili costituzionali della libertà. Dopo aver criticato l'impostazione del lavoro,

«l'istituto editoriale scientifico non aggiunge, con questo libretto, una perla alla non ricca collana della scienza italiana del diritto industriale. Il lavoro ha tutta l'aria di una di quelle tesi di laurea, che, per quanto compilate con diligenza e giudicate con benevolenza, non dovrebbero essere offerte con soverchia facilità al pubblico, non sempre accorto, dei consumatori. Per buona metà, il libro contiene una serie di comuni notizie relative ai precedenti della legge 3 aprile 1926 [...]; il resto è costituito da una esposizione modestissima dei principi della legge stessa»⁶⁸,

la stroncatura riservata al *Manuale di legislazione sociale* di Noari è stata invece senza appello, nel merito e nel registro linguistico usato. Dopo averne infatti denunciato i limiti contenutistici, insinuando che l'autore non avesse ben chiara la differenza tra l'istituto del contratto collettivo di lavoro e quello dell'impiego privato:

«Basta uno sguardo [...] per intendere come la vasta materia sia qui ancora allo stato di caos. Il massimo dell'incomprensione si osserva in quel capitolo secondo, relativo ai *rapporti collettivi del lavoro*, in cui, per esempio, l'A. pone accanto al *contratto collettivo di lavoro* il...*contratto di impiego privato*! L'A. non ha neanche il sospetto di ciò che sia il regolamento collettivo dei rapporti di lavoro e la sua triplice fonte»⁶⁹.

Carnelutti sigilla, con uno sferzante interrogativo, il giudizio di riprovazione dell'opera:

«Di fronte al moltiplicarsi di libri di questo genere, alcuno dei quali ornato di vistose etichette, vado domandandomi se non varrebbe la pena di proteggere in qualche modo... anche l'igiene del diritto; perché mai si proibisce al bottegaio di vendere cibi adulterati e pericolosi e non a un libraio di offrire al pubblico questi...surrogati giuridici?»⁷⁰

Parole tremende – temerariamente in bilico tra dissenso e dilleggio, tra esercizio del diritto di critica e offesa personale – che restituiscono l'immagine di un recensore dall'indole passionale, come pure di un lettore verace e vorace, «esageratamente attivo, anzi reattivo»⁷¹, al cui sguardo vigile nulla sfugge. Nemmeno gli estratti di articoli di altri periodici. Non è un caso se – palesemente irritato – redarguisce, per un contributo pubblicato sulla *Rivista Penale*, Silvio Ranieri, reo di avere attinto a piene mani da *Il danno e il reato* senza «neanche una lontana citazione»⁷², addivenendo, per inspiegabili

Carnelutti – *in cauda venenum* – ammonisce: «Attenta la Facoltà giuridica di Napoli, sotto gli auspici della quale lo studio è stato pubblicato, a non lasciar screditare il suo marchio, che finora aveva coperto merce di ottima qualità!». Cfr. F. Carnelutti, 1954a, 76.

⁶⁸ F. Carnelutti, 1927b, 251.

⁶⁹ F. Carnelutti, 1927c, 340.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ In questo modo si descrive F. Carnelutti, 1926, 7: «[...] sono un lettore esageratamente attivo, anzi reattivo. Al punto, qualche volta, da dover interrompere la lettura e mettermi a scrivere, per uno di quegli stati di pressione cerebrale che procurano le maggiori voluttà della vita del pensiero».

⁷² F. Carnelutti 1928a, 85.

«coincidenze»⁷³, non solo a una, sempre possibile, «identità di idee»⁷⁴ ma anche a una «identità di espressioni»⁷⁵. Allo stesso modo recensisce un articolo di Dario Guidi il quale, con «amabile disinvoltura»⁷⁶, aveva denunciato un «errore di presupposto»⁷⁷ nella carneluttiana *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro* – un abbaglio grave poiché implicava, con riferimento alle *categorie professionali* e ai *sindacati*, una mistificazione della *persona iuris* – invitando, sia pure velatamente, il giurista udinese a «restare a casa a glossare Ulpiano»⁷⁸. Argomentando nel merito la fondatezza giuridica delle critiche rivoltegli, Carnelutti, con piccata ironia, intravede nell’Autore uno spirito di ribellione alla logica. E osserva:

«Le pagine del Guidi [...] fanno tornare in mente le famose, e non sempre gradevoli, “parole in libertà” della prima scapigliatura futurista; sono, infatti, riflessioni esposte con piena indipendenza da ogni principio e da ogni vincolo di teoria generale del diritto, e forse, perfino di logica»⁷⁹.

Oltre all’intransigenza e a una notevole reattività, Carnelutti recensore ha palesato, fin da subito, un ulteriore tratto distintivo. Un aspetto, peraltro, che ha contribuito non poco a rendere la rubrica bibliografica una zona realmente pericolosa: la vocazione all’imparzialità. La serietà delle sue valutazioni, infatti, non pativa deroghe. Incline com’era a mettere radicalmente in discussione innanzitutto se stesso e le sue teorie, non faceva sconti a nessuno. Non v’erano, dunque, ragioni di amicizia, legami di affiliazione, comunanza di scuola o di interesse professionale che potessero mitigarne, amplificarne o addirittura alterarne i giudizi.

Ciò traspare chiaramente dalla recensione di una monografia di Alessandro Raselli, allievo del condirettore Calamandrei, a cui era succeduto nella cattedra di *Diritto processuale civile* presso l’Università di Siena, prima di diventarne rettore. La valutazione del volume, ritenuto tuttora un *classico*, è stata senza dubbio positiva. Carnelutti ha riconosciuto che dinanzi al problema della discrezionalità del giudice civile – «tema superbo [in quanto] zona di confine tra diritto costituzionale, diritto processuale, diritto amministrativo»⁸⁰ e su cui si è sedimentata una «letteratura copiosissima»⁸¹ – Raselli ha dimostrato «doti di lavoratore acuto, pacato e paziente»⁸², elaborando «un’ottima guida»⁸³ per chiunque volesse orientarsi intorno alla tema. Al contempo, però, non ha

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ F. Carnelutti, 1928b, 86.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ F. Carnelutti, 1927d, 251.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*.

mancato di evidenziare i punti deboli dell'opera: la «sproporzione tra le fondamenta e la sovrastruttura»⁸⁴ del libro, l'eccessiva esposizione delle dottrine altrui, uno stile privo di eleganza⁸⁵ che imprime alla lettura «una pesantezza e quasi una lentezza che finisce per nuocere». Critiche, queste, che riecheggiano anche nella chiosa finale: «c'è, insomma, in quest'opera un poco di pinguedine; bisogna che Raselli cerchi di eliminare il grasso e di sviluppare i muscoli»⁸⁶.

6. Il metodo del «Signor Gallup»

Lo stile degli esordi – la severità spinta fino all'intransigenza, l'obiettività refrattaria ad ogni tentazione di partigianeria, l'operosità, la sagacia dell'argomentazione – permane, senza variazioni di rilievo, nei decenni successivi. Lo si ritrova intatto, avendo forgiato nell'animo del giurista un *habitus*, nel Carnelutti della tarda maturità. Il quale, con sguardo retrospettivo, ripercorre la sua personalissima esperienza di recensore e ne illumina il senso ultimo, giungendo finanche a negare che quelle pubblicate nell'*Indice* potessero essere qualificate come recensioni nel senso tradizionale del lemma:

«per quanto possa sembrare superfluo, dopo tanti anni, qualche recente esperienza mi induce a ripetere, anzitutto, che questi cenni sono *indicazioni* e non *recensioni* e tanto meno resoconti. Senza ch'io neghi l'utilità di tali altri modi d'informazione bibliografica [...] ciò, che qui io faccio, è soltanto manifestare le reazioni suscitate in me dai libri giuridici, che m'accade di leggere e di scorrere: un modo come un altro per servire nient'affatto coloro che li hanno scritti e meno ancora quelli altri, che invece di leggerli abbiano voglia di sentirseli riassumere, ma la scienza del diritto e l'Italia, che ne ha faticosamente acquistato il primato e vorrei che lo sapesse mantenere»⁸⁷.

Scopo della critica, per sua stessa ammissione, è stato rendere un «servizio»⁸⁸ alla scienza giuridica, il cui cammino, irto di ostacoli, esigeva per alcuni uno sprone a proseguire e per altri un invito ad abbandonare l'impresa. In questo senso, egli ha rivendicato come opera meritoria «l'aver fatto coraggio a qualcuno, che moveva i primi passi, e a qualche altro invece [...] fatto capire che non è strada per lui, e a più d'uno tra i

⁸⁴ Invero, lo stesso Carnelutti, afferma che questo limite è temperato dalla circostanza che lo stesso Raselli, «nella prefazione, prevede la critica e avverte che le fondamenta servono non solo per sorreggere le ultime cinquanta pagine, in cui egli delinea la nozione generale del potere discrezionale del giudice, ma tutto il secondo volume, in preparazione, “comprendente un'ampia indagine casistica e l'esame di varie questioni particolari”». *Ibidem*.

⁸⁵ *Ivi*, 252.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ F. Carnelutti 1950a, 180.

⁸⁸ *Ibidem*.

cosiddetti arrivati aver detto francamente che non s'illudano d'aver raggiunto dei punti d'arrivo»⁸⁹.

Mosso da questa convinzione, Carnelutti ha esaminato migliaia di libri, con una una solerzia e una dedizione che, anche per gli odierni ritmi della ricerca scientifica, destano stupore. Per dare una misura dello sforzo profuso basta un dato: solo nell'ultimo decennio di attività ha presentato ai lettori 1474 volumi⁹⁰. Un vero e proprio censimento editoriale, frutto della tenacia e della laboriosità di un recensore eccezionale. Una certosina mappatura delle pubblicazioni di area giuridica che ha reso l'*Indice* più simile «al registro degli acquisti di una biblioteca, che alla rubrica bibliografica di una rivista dotata di un programma culturale definito»⁹¹.

La singolare ampiezza del catalogo ha posto in primo piano la questione del metodo. Questione spinosa, latrice di polemiche. Da più parti, infatti, è stata sottolineata la materiale impossibilità di leggere centinaia di libri in un arco temporale così ristretto. A maggior ragione se il recensore era, al contempo, un principe del foro in piena attività e un docente universitario prolifico, con una sterminata produzione scientifica. Da qui la contestazione, divenuta quasi un *leitmotiv*, di scrivere e giudicare senza una piena e completa cognizione dei testi. Accusa condivisa, con fermezza e garbo, da Walter Bigiavi che, pur riconoscendogli enormi meriti, reputava Carnelutti «uno dei maggiori responsabili»⁹² della tendenza in voga tra i giuristi italiani di «scriv[ere] senza [...] documentarsi»⁹³.

Di questa doglianza, invero, il curatore della rubrica non se ne curava affatto:

«Dicono che i libri segnalati in questo indice io non li leggo da capo a fondo. Verissimo. Leggo quelli che mi invitano alla lettura. Con Enrico Finzi, quando si facevano gli esami (tempo passato, oramai, per lui e per me!), osservavamo concordi che nove volte su dieci, il voto al

⁸⁹ Ivi, 181. Carnelutti, a questo proposito, rivendica il merito di aver sostenuto, mediante ottime recensioni e nonostante alcune divergenze di vedute (cfr. F. Carnelutti, 1923, 162-166), il giovane Emilio Betti, quando «non aveva ancora buona stampa» e soprattutto quando non «c'era da guadagnar nulla nel lodarlo, in linea di popolarità, tra i romanisti d'allora, che nella sua quadratura dogmatica presentavano il pericolo d'una crisi del metodo, quale poi, proprio per opera sua, è finita felicemente per aprirsi».

⁹⁰ Il dato, relativo alle annate che vanno dal 1955 al 1964, include mere segnalazioni, brevi commenti e recensioni più articolate pubblicate dalla *Rivista di diritto processuale*. Questi i numeri dei libri presentati per ciascun anno: 179 nel 1955; 161 nel 1956; 152 nel 1957; 170 nel 1958; 137 nel 1959; 179 nel 1960; 159 nel 1961; 175 nel 1962; 103 nel 1963; 59 nel 1964.

⁹¹ V. Denti, M. Taruffo, 1987, 652.

⁹² W. Bigiavi, 1956, 1025.

⁹³ «Ritengo di non errare quando scrivo – con tutto il rispetto per l'uomo che da tanta passione è ancora animato e al quale tanto io debbo, personalmente – quando rispettosamente ma fermamente scrivo che uno dei maggiori responsabili di questa tendenza è proprio (e non da oggi, si badi bene) Francesco Carnelutti. Il quale – almeno quando critica – dovrebbe controllarsi e controllare per non rischiare di accusare a vuoto [...]». *Ibidem*.

candidato si potrebbe dare alla prima risposta. Del pari, un libro si giudica dalla prima pagina»⁹⁴.

Forte di una consolidata esperienza e di una non comune conoscenza del diritto, egli vantava di poter giudicare *pars pro toto* un lavoro. Riteneva cioè di essere in grado di saggiarne, dalla lettura di alcuni frammenti, la qualità complessiva, di capire dalla struttura dell'indice la solidità dell'impianto analitico, di presagire fin dall'*incipit* la cifra stilistica della prosa. Non diversamente, del resto, da un vecchio ordinario che intuisce il livello di preparazione dello studente dai primi cenni di risposta, o da un enologo che, con pochi sorsi, senza dover bere l'intera botte, percepisce il pregio di una annata di vino.

Carnelutti non avvertiva, pertanto, come disvalore l'accusa di recensire libri senza averne letto l'intero testo. Non aveva problemi ad ammettere di seguire questo *modus operandi*. In una circostanza, peraltro, questa ammissione gli è valsa una canzonatoria contro-recensione. Una ruvida replica che merita un cenno in questa sede perché testimonia, insieme allo spessore problematico della questione metodologica, l'importanza, nell'opinione di due protagonisti del dibattito giuridico novecentesco, della disputa dottrinale per il progresso della scienza.

Era il 1960. Carnelutti, dopo aver aperto il primo fascicolo della *Processuale* con un accorato appello contro la «rivoluzione nel metodo»⁹⁵, auspicata l'anno precedente da Salvatore Satta nella prefazione al primo volume del monumentale *Commentario al Codice di procedura civile*⁹⁶, decide di rincarare la dose, recensendone il secondo. Sotto accusa, ancora una volta, la curvatura anticoncettualistica dell'«ultimo Satta»⁹⁷, foriera, secondo il curatore della rubrica, di insidiose incognite: dall'indebita sovrapposizione tra causa e controversia alla mistificazione del valore probatorio della consulenza tecnica, dal fraintendimento della postulazione della testimonianza all'incomprensione della sentenza di condanna generica al risarcimento del danno. Un giudizio certamente severo, *tranchant*. Elaborato, però, sulla base di una lettura parziale: non avendo infatti «il tempo necessario a un esame del volume, pagina per pagina»⁹⁸, Carnelutti premetteva candidamente di aver impiegato nella valutazione «il metodo del campione»⁹⁹, aprendo a caso le pagine ed estrapolando soltanto alcuni periodi.

Proprio questa «confessione» ha scatenato, a stretto giro, la risposta sarcastica del recensito:

⁹⁴ Così F. Carnelutti, 1960a, 659, recensendo un libro di Luigi Balsamo sulla colpa strada, in cui dopo avere confutato la solidità logico-giuridica degli argomenti espressi nell'*incipit*, conclude caustico: «Chi mi muoverà rimprovero se non ho creduto di andare oltre la lettura di questo libro?».

⁹⁵ F. Carnelutti, 1960c, 2.

⁹⁶ S. Satta, 1959, X-XVI.

⁹⁷ F. Carnelutti, 1960c, 4.

⁹⁸ F. Carnelutti, 1960b, 656.

⁹⁹ *Ibidem*. «Qui non posso procedere al confronto se non con il metodo del campione [...] Lo apro, dunque a caso».

«sarei ridicolo se, avendo impostato su basi polemiche tutta la mia vita, mi aspettassi lodi o riconoscimenti da chi si è sentito turbato o molestato (art. 949 cc.) nel pacifico godimento della sua gloria: se perciò dirigo la penna, a ben altra fatica intenta, verso questa risposta, è solo perché dalle parole e dai riferimenti di Carnelutti si può trarre qualche interessante osservazione e qualche illuminante confronto sul metodo e quindi in definitiva sulla scienza»¹⁰⁰.

Satta, nell'eccepire l'infondatezza delle critiche ricevute, affibbia al giurista udinese un simpatico nomignolo. Con una sapida allusione allo studioso americano, padre delle teorie di campionamento statistico, definisce Carnelutti «sig. Gallup»¹⁰¹. La replica allarga così il baricentro della disputa dal merito delle questioni al metodo del recensore, per farne brillare le aporie. Quando, infatti, per la delicatezza dei temi trattati, «è in gioco tutta la visione del processo»¹⁰² – asseriva Satta – «il campione non funziona più»¹⁰³. Bisogna esaminare tutto il testo. Il rischio di addivenire, ignorandone, più o meno consapevolmente, alcune parti, ad una interpretazione fuorviante del pensiero altrui è tutt'altro che remoto. La lettura campionata fa inevitabilmente sbiadire le sfumature di senso, impedisce di cogliere tutti gli snodi argomentativi e le articolazioni della riflessione. Tanto più – ed è questo il senso dell'altra pungente osservazione sattiana – se il recensore, «dopo aver scelto il campione delle pagine»¹⁰⁴ selezioni anche «il campione delle righe, leggendone una su due»¹⁰⁵.

Proprio per via della cronicizzazione di questo *vulnus* metodologico, Satta, tra il serio e il faceto, aveva già proposto, qualche anno prima, di mutare il nome del temutissimo *Indice bibliografico*. Di chiamarlo, parafrasando l'altrettanto celebre rubrica di Bigiavi, «cose non lette»¹⁰⁶.

¹⁰⁰ S. Satta, 1960b, 1601.

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² *Ivi*, 1603.

¹⁰³ *Ibidem*. Aggiunge, amareggiato, Satta: «Purtroppo io leggo i libri di Carnelutti, ma non ho tanta autorità da imporgli la lettura non campionata dei miei».

¹⁰⁴ *Ivi*, 1601.

¹⁰⁵ *Ibidem*. «La cosa sarebbe senza importanza – continua Satta – perché in definitiva ciascuno legge come vuole: ma quel che impressiona è che i problemi che nelle mie pagine sono trattati, e per i quali soltanto vale la pena di identificare il concetto di causa, sono ignorati dal Carnelutti, il che non è solo indifferenza verso l'autore e il suo testo, che sarebbe il meno, ma è, a mio avviso, un sintomo preciso di quella posizione concettualistica che vanifica la scienza del diritto».

¹⁰⁶ Così S. Satta, 1954, c. 126: «Il tempo passa – invano, come per tutti gli uomini – e Carnelutti insiste a pubblicare nella *Rivista di diritto processuale* quell'«indice bibliografico» che l'ha resa famosa, e che parafrasando Bigiavi si potrebbe intitolare «cose non lette». È un divertimento come un altro, ed io anche se «questi ludi alla vecchiezza invidiar non so», come diceva il Poeta, non ho nulla in contrario a che l'illustre Maestro si diverta: anzi ho sempre ritenuto di cattivo gusto quei pizzicati che non hanno fatto buon viso a cattivo giuoco. Se venti anni fa, mi pare, trovandomi ad essere tra questi per via di una certa prolusioncella che non garbò al Maestro, al quale senza merito succedeva nella cattedra padovana, risposi per le rime, fu sempre un divertimento, come qualche lettore del *Foro italiano* certamente ricorda».

7. *Messi all'Indice*

Le divergenze metodologiche, i contrasti dottrinali, le reciproche canzonature non hanno impedito al giurista nuorese di ascrivere al vecchio Maestro il merito di aver scosso dal torpore il dibattito scientifico: «nella generale apatia, gli va data lode»¹⁰⁷. Per Satta, in fondo, la «personale insofferenza»¹⁰⁸ che traspariva dalle sue recensioni si traduceva spesso in un sostegno a «posizioni tradizionali [...] degne di essere difese»¹⁰⁹: tutto sommato il suo «procedere»¹¹⁰ ha giovato alla scienza. L'ha fatta crescere e l'ha consolidata, servendo talvolta con le sue invettive anche «all'opposta causa»¹¹¹, rafforzando paradossalmente le posizioni che egli disapprovava.

Le parole di Satta, intrise di onestà intellettuale, avevano il pregio di preservare, anche nel fragore della contrapposizione, il valore dell'interlocutore. Gli riconoscevano, oltre ogni possibile biasimo e ogni legittima riserva, una genuina passione per la scienza giuridica, un apprezzabile zelo. E, non da ultimo, un notevole coraggio. Qualità, queste, che hanno decretato il successo dell'*Indice* bibliografico, trasformando la rubrica, «feudo impenetrabile di Carnelutti»¹¹², in un poliedrico osservatorio sulla cultura giuridica novecentesca. Un osservatorio che, per essere ben compreso, necessiterebbe di uno studio organico e dettagliato. Ma che in questa sede può essere esaminato solo parzialmente, attraverso la riproposizione di alcuni frammenti di recensioni carneluttiane.

7.1 *Un lato in ombra: gli elogi di Carnelutti*

La lettura dei fascicoli della *Processuale* consente, innanzitutto, di focalizzare l'attenzione su un profilo poco noto, su un lato in ombra di Carnelutti recensore. Gli interpreti ne hanno spesso (e a ragion veduta) rimarcato la severità, l'inclinazione alla stroncatura¹¹³, la vena polemica¹¹⁴ – elementi presenti e caratterizzanti lo stile carneluttiano – ma non hanno dato adeguato conto dell'altra faccia della medaglia. Non hanno, cioè, messo in risalto con lo stesso vigore la dimensione elogiativa dei suoi giudizi, la quale, pur non essendo numericamente prevalente, ha avuto, nell'economia della rubrica, un peso considerevole.

Senza mai cedere all'adulazione, il giurista friulano, in ogni stagione della sua lunga carriera, ha saputo riconoscere il talento altrui. E ha scritto pagine di profonda ammirazione per molti studiosi. Dimostrandosi, anche nei complimenti, recensore

¹⁰⁷ Ivi, c. 128.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² B. Cavallone, 2019, 352.

¹¹³ È la tesi di F. Cipriani, 2009, 899-905.

¹¹⁴ E. Vullo, 2019, 1528-1544.

obiettivo, scrupoloso, puntuale¹¹⁵, pronto anche a tornare sui suoi passi e rettificare opinioni precedentemente espresse. Una prova lampante di questo atteggiamento spassionato la offrono i commenti alle opere di Luigi Mengoni e di Rodolfo Sacco. Il primo, all'epoca assistente presso la facoltà giuridica dell'Università Cattolica, esordiva con una monografia sull'acquisto *a non domino*. Un libro su cui si era abbattuta la scure carneluttiana¹¹⁶:

«lo vado, naturalmente, a cercare non il pelo nell'uomo ma il nerbo del pensiero del giurista, se pure in un libro di scienza, anche il decoro dell'espressione abbia il suo peso: da qual maestro di latino il Mengoni ha imparato a scrivere: "data per *inconcessum* questa figura" (pag. 19)? Dunque gli acquisti *a non domino* "si caratterizzano per il difetto di legittimazione dell'alienante" (pag. 18). Parrebbe, se il concetto dell'acquisto a non domino implica una alienazione, che questa anomalia non possa ammettersi se non per l'acquisto derivativo. Viceversa una metà del libro è dedicata agli "acquisti originari *a non domino*" (pagg. 133 e ss.). Capisco, capisco ciò che il Mengoni ha voluto dire; ma a proposito di finezza degli strumenti, con cui si lavora e, soprattutto, si insegna, come si fa a tacere non tanto per l'accostamento dei due tipi di acquisto quanto per il modo grossolano, a dir poco, con cui è fatto? Manifestamente non è il difetto della *legittimazione* ma della stessa *alienazione*, che costituisce il carattere comune e essenziale dell'acquisto *a non domino*»¹¹⁷.

Una sonora bocciatura¹¹⁸ che, però, non ha lasciato le scorie del pregiudizio nel recensore. Tant'è che, l'anno successivo, recensendo lo studio sulla divisione testamentaria, ne ha tessuto le lodi:

«Mi piace. Se nel libro del giovane Autore il problema dell'acquisto *a non domino* non era imbroccato, questa volta egli si è preso la rivincita: la costruzione dogmatica della divisione testamentaria, preparata da un *excursus* romanistico sobrio ed efficace, si fonda con sicura eleganza sulla distinzione tra funzione e struttura del negozio; struttura attributiva con funzione distributiva e ne è dedotta così l'unità causale della complessa disposizione come il criterio metodologico per definirne gli effetti»¹¹⁹.

¹¹⁵ Questo è uno aspetto su cui Carnelutti insisterà nel suo lungo magistero e che ha sintetizzato con una bella metafora: «Quante volte ho da ripetere che i giuristi debbono essere come gli orologiai, pensatori di precisione?». F. Carnelutti 1949a, 160.

¹¹⁶ Per una curiosa coincidenza, nello stesso fascicolo, anche il maestro di Mengoni, Domenico Barbero, si era visto stroncare da Carnelutti la seconda edizione del *Sistema istituzionale di diritto privato italiano*. Cfr. F. Carnelutti 1949a, 160-161. La reazione di Barbero alle critiche carneluttiane non si è fatta attendere e ha suscitato la replica piccata del recensore: «purtroppo il costume pigro e vile delle recensioni di favore ci ha reso sempre più intolleranti di fronte alla critica. Onde perfino un uomo come [Barbero], certo di buoni principi e di buona volontà, risponde sgarbatamente» (ivi, 160).

¹¹⁷ F. Carnelutti 1949b, 162.

¹¹⁸ «Il libro è fondamentalmente sbagliato: fondamentalmente, cioè per difetto di fondazioni», concludeva impietoso Carnelutti. *Ibidem*

¹¹⁹ F. Carnelutti, 1951b, 283

Non diversamente da Mengoni, anche l'esordio scientifico di Rodolfo Sacco – un lavoro sulla buona fede nel diritto privato – è stato oggetto di critiche¹²⁰. Sorvolando su «qualche deficienza in linea informativa»¹²¹ e su «qualche assai più grave scorrettezza in linea logica»¹²², il recensore aveva comunque bollato il libro come «opaco»¹²³, incapace di penetrare la «luce»¹²⁴ effusa dalla «bella formula romana»¹²⁵ sull'esperienza giuridica. Anche in questo caso, però, le riserve espresse non gli hanno impedito di formulare nel tempo giudizi lusinghieri sul comparatista piemontese. Fino ad affermare che le sue ricerche, condotte «all'insegna dello scrupolo»¹²⁶, col «passo pesante e prudente di un alpino»¹²⁷, hanno fatto «onore alla scienza»¹²⁸. Fino ad esclamare, dinanzi all'opera sull'arricchimento da fatto ingiusto:

«Che bel tema! E come finemente trattato! Perché non confessare che questo è uno dei libri, che hanno frugato come un proiettore, in un angolo del diritto privato il quale per me era tuttora oscuro? Il ladro che s'arricchisce attraverso il godimento delle cose rubate al di là di quanto sarebbe riuscito ad arricchirsi il derubato, esaurisce il suo debito verso costui restituendo la cosa e risarcendo il lucro che costui ne avrebbe conseguito? In termini paradossali il furto può essere una ragione di arricchimento del derubato a spese dell'abilità del ladro? Questo è il nucleo delle questioni che nella monografia del Sacco il lettore troverà dipanate con rara penetrazione»¹²⁹.

Comprendere la complessa figura di Carnelutti presuppone dunque uno sguardo integrale sulla sua persona e sulla sua opera. Esige, accanto alla *pars destruens*, quella che travolge e stronca, di contemplare la *pars costruens*, quella che consiglia ed edifica. Anche di quest'ultima, del resto, è stato intessuto l'*Indice*. Vi si ritrovano in esso pagine stupende, testimonianze di una raffinata capacità di scrutare l'animo umano, di descriverne e valorizzarne i pregi. Pagine in cui la munificenza carneluttiana, intuendo il talento di uno studioso, si è tradotta in sprone nel cammino della ricerca.

È il caso, tra i tanti, di Emilio Betti che, quando «non aveva ancora buona stampa»¹³⁰ ma già si intravedevano in lui «le robuste fattezze di un giurista di classe»¹³¹, ha beneficiato dell'approvazione di Carnelutti. «Erano quei primi libri [...] duri da masticare»¹³² – ricorda a distanza di due decenni il recensore – e «[non] c'era da

¹²⁰ F. Carnelutti, 1950b, 179.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ F. Carnelutti, 1957a, 257.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ F. Carnelutti, 1962, 112.

¹³⁰ F. Carnelutti, 1950a, 181.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² *Ibidem*.

guadagnar nulla a lodarlo, in linea di popolarità, tra i romanisti d'allora, che nella sua quadratura dogmatica presentavano il pericolo d'una crisi del metodo, quale poi, proprio per opera sua, è finita felicemente per aprirsi»¹³³. Eppure non gli ha fatto mancare il sostegno. Sia in quel frangente sia negli anni successivi. Probabilmente anche perché Carnelutti rivedeva in Betti il travaglio della sua concezione della ricerca, l'aspirazione all'unità del sapere. «Insofferente, anche lui, del chiuso – asseriva del Camerte – e [...] non solo delle “paratie stagne” tra diritto antico e diritto moderno come tra le varie sezioni di quest'ultimo, quanto perfino dei limiti entro i quali consuetamente è racchiusa la nostra scienza»¹³⁴, Betti, con *l'Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, collaudava «la sua intatta perseveranza e il suo altissimo rango di studioso del diritto»¹³⁵ con un libro nel quale «la scienza del diritto respira a pieni polmoni»¹³⁶. Altrettanto importante è stato l'encomio tributatogli in occasione della pubblicazione della *Teoria generale dell'interpretazione*, culmine dello sforzo ermeneutico bettiano. Un encomio certamente per la lunga carriera del giurista:

«Questo libro è sotto il segno della ricchezza: una ricchezza accumulata soldo per soldo, in lunghi anni di lavoro, più lunghi assai di quelli che l'Autore rammenti nella prefazione e si riferiscono, direi, al soprasuolo mentre le radici certamente risalgono ben più addietro nella sua vita di studioso esemplare»¹³⁷

Ma anche alla non comune capacità di rischiarare, in tutte le diramazioni, il problema epistemologico dell'intendere, mediante una lettura assai originale che ha consentito a Betti di elaborare

«una visione del problema interpretativo così ampia e varia, quale non credo finora sia mai stata raggiunta, tanto nelle premesse filosofiche e scientifiche quanto nell'analisi, paziente e penetrante, delle varie forme dell'interpretazione, dall'arte figurativa alla poesia alla musica, dal diritto alla teologia. Se confronto le magre pagine dei civilisti dell'Ottocento, quando studiavo all'università, con questa trattazione opulenta, che ne occupa quasi mille, ne traggio un sicuro conforto quanto al cammino dei nostri studi»¹³⁸.

Come Betti, anche un'altra luminosa figura del panorama giuridico novecentesco, Tullio Ascarelli, ha beneficiato del sostegno di Carnelutti. Fin da quando, non ancora venticinquenne, dando alle stampe *La moneta (Considerazioni di diritto privato)*, incontrò nel friulano un recensore attento e benevolo che, già da quelle pagine, ne aveva intuito la

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ *Ibidem*.

¹³⁶ Aggiunge Carnelutti: «lo studio presenta una compiutezza non mai raggiunta prima d'ora; [...] alla compiutezza corrisponde una profondità d'indagini, una scioltezza di pensiero, una ricchezza d'informazioni, che conferiscono a questa monografia un pregio eccezionale». *Ibidem*

¹³⁷ Cfr. F. Carnelutti, 1955b, 233.

¹³⁸ *Ibidem*.

stoffa: doti di «ingegno, cultura, metodo»¹³⁹ trasparivano infatti dalla trattazione di quel «magnifico tema»¹⁴⁰, a cavallo tra diritto ed economia. E nonostante l'argomento calamitasse «una baraonda di questioni»¹⁴¹, rese spinose dalla crisi monetaria e dagli eventi bellici, il libro risultava «assai buono»¹⁴², di grande giovamento per orientare i «pratici [su] una quantità di questioni gravi e quotidiane»¹⁴³.

Ascarelli – dirà poi recensendo gli *Appunti di diritto commerciale* – è «uno dei più colti tra i nostri giovani giuristi»¹⁴⁴. Ma ciò che lo distingue è che ha «anche una testa sua. Il che non è poi del tutto frequente, anche per quanto concerne gli illustri»¹⁴⁵. La sua intelligenza, segnata dal crisma della «vitalità»¹⁴⁶, arricchiva le sue osservazioni. Consentiva, per un verso, al «giovane maestro»¹⁴⁷ di «scappa[re] fuori dai confini del diritto commerciale e trascina[re] i discepoli nel campo della teoria generale»¹⁴⁸, e per l'altro verso, assicurava una straordinaria ampiezza di indagine, sia in chiave diacronica che prospettica. «Forse, dopo Vivante, non ce n'è un altro, nella dottrina italiana, che senta il diritto commerciale, nella sua storia, con tanta immediatezza»¹⁴⁹ e, soprattutto, «senza grette restrizioni»¹⁵⁰ come lui. Tuttavia, il più bell'attestato di stima non riguardava «il commercialista Ascarelli»¹⁵¹ bensì «l'uomo Ascarelli»¹⁵²: la nobiltà d'animo e il sentimento che trasparivano dai suoi lavori. Del resto, ricordava Carnelutti, «la scienza del diritto senza l'umanità del giurista è una povera cosa»¹⁵³. Senza la cifra umana – «indefinibile e inconfondibile espressione dei suoi interessi, delle sue fatiche, delle sue lotte, delle sue illusioni, dei suoi disinganni, dei suoi errori, dei suoi dolori»¹⁵⁴ – il pensatore smarrisce «il senso della vita»¹⁵⁵.

¹³⁹ F. Carnelutti, 1928c, 278.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ Unico rilievo critico mosso da Carnelutti atteneva ai profili stilistici: «Soltanto non è, o, almeno, non appare un libro del tutto riposato; penso alla differenza tra il mosto che sgorga dal tino, e il vino fatto, che brilla zampillando dalla botte. Molta colpa è probabilmente dello stile, che il giovane e valorosissimo giurista potrebbe curare di più; anche i libri di diritto possono, anzi debbono essere scritti bene; dico non con ricercatezza, ma con quella eleganza, la quale è poi fatta, per nove decimi, di semplicità» *Ibidem*.
Ibidem.

¹⁴⁴ F. Carnelutti, 1931, 302.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ Con una delle sue felici espressioni, capaci di sintetizzare un intero percorso umano e scientifico in una frase e di condensare poi una frase in una sola parola, F. Carnelutti, 1954b, 80 dirà: «Il carattere di Ascarelli giurista si potrebbe riassumere in una parola: vitalità».

¹⁴⁷ F. Carnelutti, 1931, 303.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ F. Carnelutti, 1954b, 80.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ F. Carnelutti, 1952d, 244.

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

Vi è un ulteriore aspetto delle recensioni alle opere di Ascarelli che merita di essere preso in considerazione poiché completa la “fenomenologia” degli elogi di Carnelutti. Quest’ultimo, infatti, encomia non solo quando si riconosce nelle tesi altrui¹⁵⁶ ma anche quando non le condivide nel merito¹⁵⁷. Così, nel disapprovare l’applicazione ascarelliana della teoria di Santi Romano e l’accoglimento di una «nozione rigorosamente formale di soggetto giuridico»¹⁵⁸ in materia di società di commercio, ammette, dinanzi al valore del libro, che il problema probabilmente non sta nel punto di vista innovativo dell’autore ma in lui, che non riesce «a tener dietro ai giovani, più agili di me»¹⁵⁹. E chiude il giudizio con una lezione, ancora attuale, di umiltà:

«ci sono quelli, i quali, di fronte a questi dissensi, non nutrono neanche il sospetto di poter aver torto: la scienza è nelle loro mani e gli altri sono degli ignoranti. Beati loro! Quelli non sentono il tormento del minuscolo passo sulla ascesa senza fine né conoscono la profonda melanconia della giovinezza perduta. Ma se l’amore è della scienza e non di sé, anche questa malinconia ha il suo conforto: altri salgono ancora ed è dolce guardarli salire»¹⁶⁰.

7.2. Critiche e stroncature

Accanto alla *pars construens*, poco conosciuta e considerata, vi è poi la *pars destruens* di Carnelutti recensore, quella che negli anni ha attirato maggiormente l’attenzione dei giuristi e ha reso celebre l’*Indice bibliografico*. Egli, infatti, con lo stesso spirito e la stessa franchezza con cui ha elogiato, riconoscendo il merito altrui, ha criticato e “stroncato” molte opere¹⁶¹. Senza fare sconti a nessuno. Impenetrabile ad ogni mozione

¹⁵⁶ È il caso paradigmatico di Giuseppe Capograssi, che riconosceva come suo Maestro (insieme a Vittorio Polacco) e verso cui nutriva una stima sconfinata, al limite della venerazione: «era uno dei pochissimi ai quali, malgrado l’ammonimento di Cristo, oserei dare il nome di maestro. Tutti, veramente, di fronte a lui si stentavano discepoli. Tale era la sua posizione nel difficile mondo dei filosofi e dei giuristi. Cfr. F. Carnelutti, 1956a, 177-178. Lo stesso apprezzamento si rinviene nella recensione ai sei volumi dell’opera capograssiana, editi postumi dall’editore Giuffrè. Cfr. F. Carnelutti 1960d, 283-284.

¹⁵⁷ Un esempio, tra i tanti possibili, è l’apprezzamento dell’opera di Alessandro Levi, radicalmente difforme dalla sua. È significativo che, proprio nella sfera della teoria generale, terreno d’elezione del magistero di Carnelutti (cfr. sul punto: G. Tracuzzi, 2018, 1154-1176), il friulano riesca a scindere i piani del giudizio e a riconoscere, nonostante il dissenso, il valore oggettivo dello studio di Levi: «Che questa *Teoria generale del diritto* sia così diversa dalla mia e così diverso il pensiero del Levi dal mio, nei punti di partenza come nei punti di arrivo, non toglie anzi aggiunge, secondo me, utilità alla nobile fatica dell’Autore, che ha voluto rielaborare con pazienza la precedente edizione litografica [...] impostando la complessa trattazione su cinque parti: *ordinamento giuridico, diritto oggettivo, aspetto soggettivo del diritto, elementi del rapporto giuridico, ciclo vitale del rapporto giuridico*». Il recensore poi ha aggiunto, dopo aver sottolineato «l’utilità del dissenso [...] per stimolare la ricerca», che va sempre lodato chi come Levi «si dia agli studi di dogmatica superiore [...] senza i quali la scienza del diritto somiglia a un monumento senza fastigio».

¹⁵⁸ F. Carnelutti, 1931, 303.

¹⁵⁹ *Ibidem*.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ La sua scure, peraltro, è caduta non solo sui colleghi universitari ma spesso anche su avvocati, notai o magistrati, che varcavano, con le loro pubblicazioni, i confini della *scientia iuris*. Secondo F. Cipriani, 2009, 902, i giudizi di Carnelutti «verso i cd. pratici [...] sconfinavano nel dileggio e, talora, addirittura in imprecazioni piuttosto sorprendenti».

degli affetti. Come testimonia la recensione a una monografia di Giorgio Laserra, allora assistente ordinario nell'Università di Napoli, in tema di prova civile. L'Autore, temerariamente o ingenuamente, aveva inviato, con tanto di dedica affettuosa, il volume a Cernelutti. Non immaginando che, ben presto, nonostante la *captatio benevolentiae*, sarebbe finito all'*Indice*, con un giudizio pessimo:

«Il libro – esordiva il recensore – mi è giunto con una dedica, nella quale l'Autore mi protesta “un affetto filiale”; per quanto l'espressione mi sembri esagerata, gliene sono grato e penso che sia mio dovere ricambiargli l'affetto secondo l'insegnamento della Bibbia: un padre, che non sa essere severo con il figlio, non lo ama»¹⁶².

E così, fedele all'ideale pedagogico biblico, Cernelutti ne denunciava «paternamente» i «peccati veniali»¹⁶³ – «una certa prosopopea»¹⁶⁴, un «linguaggio inutilmente anzi dannosamente oscuro, ricercato e qualche volta spropositato»¹⁶⁵, «un'informazione piuttosto povera»¹⁶⁶ – come pure quelli «mortalì»:

«Più grave assai è, in primo luogo, l'impostazione esclusivamente processuale del concetto di prova (pp. 32), la quale dimostra che l'Autore non si è reso conto della necessità del giudizio affinché il diritto operi fuori dal processo e, dall'altra parte, della necessità della prova affinché non già si formi ma, attraverso la legge e perciò mediante il sillogismo, si verifichi il giudizio. Altrettanto grave, per non dire gravissima, è la identificazione della prova con la posizione del fatto (pp. 28 e *passim*), mentre la prova serve alla posizione del fatto [...] Addirittura sorprendente è infine la identificazione di “prova e fatto, prova e verità, verità e fatto”, la quale per quanto sia fatta *sub specie juris*, scopre in questo giovane una confusione di idee non comune»¹⁶⁷.

Cernelutti, come negli encomi così nelle critiche, non si lasciava influenzare nemmeno dall'autorevolezza o dalla posizione accademica del recensito. Le censure mosse contro Enrico Redenti lo dimostrano ampiamente. Quest'ultimo, dando alle stampe *Profili pratici del diritto processuale civile*, si era prefissato di presentare la disciplina processualistica in modo utile per chi si avviasse alle professioni legali e alla magistratura, per quanti intendessero formarsi una preparazione tecnica propedeutica alla gestione delle pubbliche amministrazioni. Ma, per Cernelutti, che pure ne aveva apprezzato l'ingegno, egli aveva clamorosamente fallito l'obiettivo. «Per ottenere questo risultato – scriveva – il Redenti ha cercato di tenersi a mezza altezza; né tanto basso, da far perdere al suo libro il carattere scientifico, né tanto alto che non lo possano seguire i

¹⁶² F. Cernelutti, 1957b, 99.

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

laici del diritto»¹⁶⁸. La critica del friulano andava alla radice delle questioni e investiva il problema del metodo: imboccare la via delle semplificazioni concettuali, a suo avviso, non avrebbe assolutamente garantito una formazione di qualità.

«La verità è che se vogliamo preparare degnamente i tecnici dobbiamo fornire a loro degli strumenti ognora più raffinati, che vuol dir tali da poter essere sempre meno adoperati da chi non abbia una particolare preparazione. Il trattato teorico-pratico, vecchio *cliché* a cui la ricercatezza del Redenti ha dato nuova vernice, non giova alla pratica e nuoce alla teoria»¹⁶⁹.

Ecco perché «la riserva di nozioni»¹⁷⁰, accumulata dall'Autore nell'«amplissima introduzione di teoria generale»¹⁷¹, non poteva non condurre all'«insuccesso»¹⁷², non poteva che risolversi in «un discendere anziché ascendere nel cammino della scienza»¹⁷³. Parole taglienti¹⁷⁴, vergate in ragione dell'alta considerazione nutrita per Redenti¹⁷⁵, ma anche – «dato che il giudizio investe, nientemeno, il problema dei problemi [...] il compito della scienza»¹⁷⁶ – per un senso di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni di giuristi.

Proprio l'attenzione ai giovani ha rappresentato una costante nel magistero carneluttiano. A loro, anche nelle recensioni, ha dedicato molto spazio. Ponendosi sempre con un atteggiamento paterno e severo. Talvolta oltremodo severo. I principali appunti che muoveva loro concernevano essenzialmente la scelta del tema di ricerca, l'impianto metodologico dei lavori e la linearità della prosa. Erano questi i motivi ricorrenti che scatenavano le stroncature. Ne è prova, ad esempio, il giudizio sulla monografia di esordio di Franco Cordero, la quale, per Carnelutti, proprio su questi aspetti, vacillava: per un verso, infatti, prospettava, un vasto programma di indagine e, per l'altro verso, rifuggiva dallo studio del «fine»¹⁷⁷ degli istituti, «come il diavolo dall'acqua santa»¹⁷⁸:

«A proposito dell'ammonimento ai giovani di non cominciare con il dar fondo all'universo! Questo assistente alla cattedra di procedura penale all'Università cattolica di Milano esordisce non solo con un volume di teoria generale intorno alle “situazioni giuridiche” ma

¹⁶⁸ F. Carnelutti, 1938b, 179.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

¹⁷⁰ *Ibidem*.

¹⁷¹ *Ivi*, 180.

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ *Ibidem*.

¹⁷⁴ Ne era consapevole Carnelutti: «Il Redenti, che è un nobilissimo uomo, mi vorrà perdonare questa presa di posizione, se gli parrà un poco dura. Se io avessi detto soltanto ch'egli è un profondo pensatore e un raro scrittore, un consumato conoscitore del diritto e un dialettico di prim'ordine, e il suo libro ha, naturalmente il segno di tale eccellenza, questa sarebbe stata una verità [...] ma non servirebbe a nulla, neanche, certamente, a farmi un merito presso di lui». *Ibidem*.

¹⁷⁵ Anzi, «proprio in ragione della sua superiorità». *Ibidem*.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ F. Carnelutti, 1958, 1, 229.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

con l'annuncio di un secondo sulle "vicende giuridiche" e con un terzo sulla "valutazione degli atti". Tuttavia non vi è regola senza eccezione; né avrei difficoltà ad ammettere che noi siamo, questa volta, in presenza di un intelletto forte e generoso. La generosità, in particolare, si riferisce alla preparazione che mi sembra veramente seria. Se, malgrado ciò, il libro mi lascia perplesso, la colpa è del metodo; anche il Cordero, come tanti altri, rifugge dal fine come il diavolo dall'acqua santa. Probabilmente, per quanto informato ed accorto, egli non si rende conto che questo vuol dire, al fondo, impostare la ricerca esclusivamente sulla causalità, che è la forma più cieca del positivismo»¹⁷⁹.

Concludeva poi Carnelutti: «mi piacerebbe discorrere con lui e mostrargli qual è il sottofondo di quella questione metodologica, che egli liquida, nelle prime pagine, in modo assai sbrigativo»¹⁸⁰. Pur conscio delle difficoltà di un eventuale confronto: «Non mi illudo, ormai, di persuadere né lui né gli altri; [...] verrà il giorno, in cui riusciranno a scoprire così le radici come le conseguenze del loro errore»¹⁸¹.

Quasi sulla stessa scia, si ponevano le contestazioni a un altro giovane talento, Pietro Rescigno. Anche nei suoi riguardi, il friulano non è stato tenero. Pur riconoscendone l'impegno e una certa stoffa. Carnelutti, in questo caso, per descrivere la sensazione di spaesamento del civilista nel campo della dogmatica, usò la metafora del «pulcino nella stoppa»¹⁸².

«Andrà in collera anche questo bravo giovane, d'ingegno e di buona volontà, se gli dico bonariamente che questo suo primo libro m'ha dato l'impressione, non nuova purtroppo, del pulcino nella stoppa? Non ha risparmiato fatica, certamente (e non la risparmia neppure al lettore, al quale gli preme anzi di metterla bene in vista, con le solite copiosissime citazioni e, peggio, le parole tedesche in parentesi, secondo la moda di cinquant'anni fa) nel leggere un gran numero di libri, nel tener conto di tutte le opinioni, nel dilatare l'indagine a parecchi problemi laterali; ma il costruito?»¹⁸³

Con queste premesse, la stroncatura del lavoro era inevitabile e, per giunta, senza appello: «Questo è uno di quei libri, che, dati in mano a chi debba risolvere il problema, che vi è trattato, rischiano, invece, di confondergli le idee. Per colpa, s'intende, della stoppa, che è la dogmatica, dalla quale per districarsi ci vuol altro che un pulcino»¹⁸⁴. Il recensore, tuttavia, precisava e, in un certo senso, giustificava Rescigno, tirando in ballo le colpe di un'intera generazione di maestri:

«Dico bene: colpa della stoppa e non del pulcino; che vuol dire di noi maestri, i quali, per cinquant'anni (giusto quanti ne sono trascorsi da quando s'è cambiato metodo, in Italia, per lo studio del diritto), abbiamo abbandonato al via della semplicità. A veder sciupato, a questo

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ *Ibidem*.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² F. Carnelutti, 1950f, 96.

¹⁸³ *Ibidem*.

¹⁸⁴ *Ibidem*.

modo, quello che probabilmente è un tesoro di doti della natura, intellettuali e morali, c'è di che sentirsi colpevoli davvero»¹⁸⁵.

Altrettanto dura fu la valutazione della monografia sulla causalità nel diritto penale del giovane Silvio Ranieri. Anche in questo caso, Carnelutti, per stroncare il lavoro, si servì di una pungente metafora. Questa volta, però, non campestre ma gastronomica. La struttura argomentativa del libro, secondo il friulano, al pari del latte sbattuto, cresceva in volume ma non in consistenza. Era, con tutta probabilità, il tentativo di trasformare un saggio lungo in libro.

«Questo è uno di quei libri, che si possono chiamare *montati*; e se mi si chiede cosa vuol dire, risponderai proprio con l'esempio del fior di latte, che a furia di sbatterlo, cresce di volume, ma non di peso; insomma, se non sono degli opuscoli, di tanto in tanto, che potrebbero diventare un libro, è più frequente il caso di libri, che potrebbero utilmente ridursi a un opuscolo. Ciò non toglie che un'idea ci sia, intorno al problema della causalità; e non sia affatto delle peggiori, che in questo tormentatissimo campo siano state proposte. Per conto mio, naturalmente la apprezzo perché, nel suo nocciolo, mi pare quella stessa che ho accennato nella *Teoria generale del reato* [...]; e se mi permetto di notar qui la coincidenza, così faccio per la migliore informazione del lettore, al qual, leggendo il libro del Ranieri, dove le poche pagine da me scritte in proposito non sono ricordate, essa potrebbe sfuggire»¹⁸⁶.

Nel repertorio delle stroncature delle opere giovanili, infine, si rinvenivano anche delle critiche e delle preoccupazioni infondate, che il tempo si è incaricato di smentire. Si tratta di giudizi taglienti nei confronti di studiosi in erba, delle cui doti Carnelutti ha fortemente dubitato. È il caso, ad esempio, di Carlo Furno, divenuto negli anni un insigne processualista, nonostante il friulano, recensendone il *Contributo alla teoria della prova legale* avesse espresso riserve non soltanto sull'opera – «non ha portato la scienza un passo più in là delle posizioni che prima di lui erano state raggiunte»¹⁸⁷ – ma altresì sull'uomo: «io non so se abbia doti di fondo per diventare un giurista [...] Basta ciò ch'egli dice intorno alla verità e alla certezza per mostrare la fragilità delle sue basi»¹⁸⁸. Per poi concludere con un duro affondo:

«La cultura fatta sui libri e una nativa agilità dialettica possono giovare a imbastire una dottrinella, sbagliata, ma ingegnosa, intorno al titolo esecutivo stragiudiziale; ma quando si tratta di affrontare nientemeno che il concetto della verità, ci vuol altro!»¹⁸⁹.

Stessa sorte è toccata a Massimo Severo Giannini. Commentandone il capolavoro, *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione*, non si è limitato, con una prosa

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ F. Carnelutti, 1938c, 358.

¹⁸⁷ F. Carnelutti, 1940a, 120.

¹⁸⁸ *Ivi*, 121.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

impetuosa, a contestarne la struttura¹⁹⁰, a criticare il tentativo di «trattare, a poco più di qualche anno dalla laurea, [...] temi così ardui»¹⁹¹, ma ha quasi scoraggiato l'Autore a proseguire nel cammino della ricerca:

«So che a pensarla così son solo. Perfino Calamandrei dolcemente mi riprende e mi ammonisce che i giovani vanno incoraggiati. Ma a cosa, in nome di Dio? A rizzare dei grattacieli quando non hanno esperienza sufficiente per costruire una capanna?»¹⁹².

Per fortuna Cernelutti si sbagliava. E quel giovane, divenuto uno dei padri del diritto amministrativo, di «edifici», con il suo ingegno, ne ha costruiti molti.

8. Il tramonto di un genere letterario

L'esame dell'*Indice bibliografico*, nel focalizzare l'attenzione su Cernelutti recensore, permette di apprezzare in controluce il dinamismo di un'epoca in cui la passione degli studiosi arricchiva il dibattito scientifico. Un'epoca di crisi e di conflitti, di speranze e di fervore. Un'epoca in cui la recensione, nelle sue molteplici forme¹⁹³, veicolava ancora nella comunità dei giuristi l'urgenza della critica. E costituiva uno strumento attraverso cui le scuole dialogavano e si contrapponevano, assicurando, con la tensione dialettica, il progresso della scienza.

A distanza di settant'anni è lecito – e, per certi versi, doveroso – osare una comparazione e domandarsi cosa resta di quel mondo, quale eredità ha lasciato. Interrogativo spinoso che tange i principali snodi nevralgici dell'universo accademico: dalla formazione del giurista al ruolo delle riviste, dai criteri di valutazione della ricerca alla metamorfosi della critica. Dare, pertanto, una risposta esauriente, senza una lettura organica dei fenomeni e senza una capillare opera di comparazione tra due realtà complesse, non è affatto agevole. Ciò non toglie, tuttavia, che si possano isolare due

¹⁹⁰ F. Cernelutti, 1940b, 264: «È inutile. Io ho cercato di leggere con pazienza, dicendomi a ogni pagina, se non a ogni riga, che questo giovane dei meriti ne ha da avere, se è entrato, come si dice, trionfalmente in carriera: e certo ha quello di essere volenteroso, modesto e garbato, poiché ha saputo rispondere a un altro mio duro giudizio in modo simpatico e cortese».

¹⁹¹ *Ibidem*. A me, aggiunge Cernelutti, «per capire il potere discrezionale [...] ci sono voluti quarant'anni».

¹⁹² *Ibidem*.

¹⁹³ P. Giovannetti 2020, 102-103 ha individuato, con specifico riguardo alle modalità di informazione bibliografica nei primi sessant'anni del Novecento, quattro differenti «forme» di recensione. In particolare, egli ha distinto: «la segnalazione bibliografica in forma di breve scheda, eventualmente inserita entro un discorso ragionato di taglio polemico; la recensione vera e propria, organica a una sezione tipograficamente connotata [...]; la recensione-saggio, argomentativa, che valorizza la specificità del libro a vantaggio di un discorso anche di ampio respiro; la recensione come pretesto critico, in cui l'argomentazione utilizza l'opera presa in esame per un ragionamento che trascende quasi del tutto la specifica occasione». Tale classificazione appare preziosa anche per la presente analisi in quanto, per un verso, è frutto di uno studio che indaga lo stesso arco temporale in cui ha operato Cernelutti e, per l'altro verso, descrive, con singolare precisione, le stesse modalità con cui il giurista friulano ha recensito migliaia di volumi.

profili, strettamente connessi, di più immediata comprensione, il cui raffronto risulta più semplice.

Il primo riguarda le sorti della recensione.

Reputata un genere minore¹⁹⁴, essa ha svolto una funzione preziosa nella letteratura giuridica di una parte rilevante del Novecento. È stata, come attesta l'esperienza carneltuttiana, centro propulsore di dibattiti, anche accesi, sulle pagine dei periodici. Fungendo da pungolo, ha fatto sì che, attraverso l'esercizio della critica, il formante dottrinale problematizzasse le questioni oggetto di indagine e affinasse sempre più le sue acquisizioni. Oggi, invece, si assiste al suo tramonto. Molte le concause – culturali e di politica accademica – che l'hanno determinata. Tra esse spicca innanzitutto il silenzio dei grandi Maestri o, se si vuole, il *jamais plus de maîtres* divenuto triste realtà¹⁹⁵. Ai Maestri, infatti, nel secolo scorso compete la recensione. Si riteneva – a differenza di quanto accade oggi, che la recensione, anche sotto la forma di segnalazione bibliografica, è spesso la prima pubblicazione di un cultore della materia o di un dottorando – che il giudizio sulle opere scientifiche dovesse essere affidato a studiosi maturi e autorevoli. Su di loro, avendo percorso molta strada nel cammino della ricerca e perfezionato la capacità di analisi, gravava l'onore e l'onere della critica. Soprattutto quando questa finiva per assumere la veste, affascinante e controversa, della stroncatura. Ciò spiega perché, anche per garantire valutazioni equilibrate, serie e imparziali, sovente i direttori delle riviste avocavano a sé il delicato compito di recensire: Ludovico Mortara, Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Carnelutti, Luigi Lucchini, Walter Bigiavi costituiscono, da questo punto di vista, esempi lampanti. Esempi che, elevati a termine di paragone, mostrano come la crisi della recensione sia, al contempo, crisi del recensore. Uno sguardo d'insieme sul catalogo, in continua espansione, delle riviste di area giuridica svela infatti come siano rari gli studiosi disposti a curare stabilmente rubriche dedicate a questo genere letterario¹⁹⁶. In molti periodici, quando non è segnata dall'occasionalità¹⁹⁷, la

¹⁹⁴ Sul punto si rimanda allo studio di M. Onofri 2008 che, muovendo dalla problematizzazione dello statuto epistemologico dell'atto del recensire, ricostruisce la parabola storica del genere letterario e ne mostra, mediante un campionario di *exempla*, potenzialità e limiti.

¹⁹⁵ Ne offre una lucida analisi G. Zagrebelsky, 2019 sottolineando come la figura del Maestro sia divenuta nell'immaginario collettivo «anacronistica» e sia superata dall'emergere di altri profili: il «tecnico» o l'«esperto». Sul tema è ritornato con un breve e incisivo articolo N. Irti 2021, 8: «L'Università o si costruisce nella catena ininterrotta di maestri e allievi, che a loro volta si sollevano a maestri, e così nell'arco dei secoli, o non è. Possono ben darsi scuole di "saper fare", di abilità tecniche, di capacità organizzative e direttive, di talenti professionali; ma non Università. La quale vive e prosegue nella continuità di maestri e allievi: questi bensì impazienti di autonomia e cercatori di nuove strade, ma recanti il segno dei maestri. Allievi, degni del maestro, in cui questi si riconosce e rinasce, non solo i servili ripetitori, gli infecondi depositari di schemi e formulette, i fatui "superatori", ma gli scolari dallo sguardo acuminato, fattisi seminari per altre generazioni».

¹⁹⁶ Su questo aspetto si è soffermato Franco Cipriani, mettendo in evidenza un profilo cruciale della questione: «l'importanza della recensione varia a seconda che il recensore sia solito o no scriverle, perché nel primo caso è possibile fare paragoni [...] e cogliere, anche al di là delle apparenze, il significato delle sue parole. Qualora poi il recensore sia non solo solito scrivere recensioni, ma tenga pure una rubrica fissa *ad hoc* e recensisca tutti i libri relativi ad una determinata materia o a un determinato settore scientifico, allora le sue recensioni, anche se molto brevi, come solitamente sono, acquistano una grande importanza perché

recensione o è assente oppure è fortemente depotenziata, arrestandosi sulla soglia della mera informazione bibliografica, senza alcuna ambizione critica.

Vi è poi, a monte, un ulteriore fattore che ne ha acuito il declino: l'affievolimento dei legami comunitari. La comunità dei giuristi, obliterando il senso autentico del *munus*¹⁹⁸, sembra ricalcare le ombre degli «*eremiti di massa*»¹⁹⁹: tutti sempre più (virtualmente) connessi e tutti sempre più (concretamente) isolati. Sotto le mentite spoglie dell'iperattivismo serpeggia una stanchezza di fondo, che accentua la solitudine dello studioso e non di rado si traduce in chiusura verso l'altro, in indifferenza nei confronti delle sue riflessioni, del suo pensiero. Si percepisce, in altri termini, la paradossale sensazione di essere soli insieme. Impegnati nelle fatiche editoriali e stretti nella morsa della burocrazia non si trova più il tempo per leggere, dialogare, disputare. Se si paragona la fitta nebulosa di chiose, postille, repliche, contro-recensioni che animava i dibattiti nella stagione novecentesca con il clima odierno, si avverte lo spessore del cambiamento. Non è più soltanto questione di «pigrizia culturale»²⁰⁰ ma qualcosa di più strutturale: l'emergere di una mentalità, di un diverso modo di concepire l'ufficio del giurista e di fletterne l'impegno culturale. Una trasformazione, questa, influenzata anche dalle regole di politica accademica. Le stesse che, fissando criteri quantitativi per la valutazione della qualità della ricerca e per l'accesso al sistema di abilitazione scientifica, hanno innescato la corsa alla pubblicazione. L'aggiornamento al rialzo delle soglie di produttività e il mancato riconoscimento della recensione ai fini del calcolo degli indicatori Asn hanno poi completato l'opera, creando lo scenario «ideale» per la marginalizzazione del genere letterario. Per un verso, infatti, la produzione alluvionale di testi si è ritorta contro la possibilità di una lettura meditata e, di riflesso, di una attenta valutazione – in buona sostanza: vengono pubblicati più libri di quanti se ne possano ragionevolmente recensire – e per l'altro verso, le redazioni delle riviste, anche in virtù della non spendibilità del contributo, ricevono sempre meno proposte di recensione²⁰¹.

sono prevedibili, previste e attese, con la conseguenza che in tal caso è possibile capire persino il significato del silenzio, ossia delle mancate recensioni, che possono essere pure più eloquenti delle recensioni radicalmente negative». Cfr. F. Cipriani, 2009, 901.

¹⁹⁷ Sottolinea, a questo proposito, Enzo Vullo: «Se in campo musicale, cinematografico, letterario esiste infatti la figura del critico “professionista” che si dedica con continuità, talvolta in modo quasi esclusivo, a questo tipo di “prodotto culturale” [...] diversamente nei *curricula* dei giuristi delle nostre università si troveranno di regola (quando si trovano) non più di tre o quattro recensioni all'anno (spesso non più lunghe di una paginetta), a indicare che il “genere” non è particolarmente considerato e frequentato». Cfr. E. Vullo 2021, 1317-1318.

¹⁹⁸ Secondo l'originale lettura offerta da Esposito 1998, VII-XXXII, che lo declina, sulla base di una interessante ricostruzione etimologica, come *dovere*, come *debito* e come *dono*.

¹⁹⁹ Riprendendo la formula coniata da G. Anders, 2003, 100.

²⁰⁰ Denunciata da P. Grossi, 2017, 104 come il principale «vizio del giurista».

²⁰¹ Ciò, invero, accade anche per un'altra concomitante ragione. Si tratta dell'affermarsi di quella strana logica editoriale che Fred Reynolds aveva descritto come «*double-standard*»: la tendenza, già presente nella *scholarship* nordamericana negli anni Novanta del Novecento, a chiedere di essere recensiti senza tuttavia essere disposti a scrivere recensioni («*the “get reviewed but don't review” attitude*»). Cfr. F. Reynolds, 1994, 598.

9. La stanchezza di Pólemos

Il tramonto della recensione si accompagna poi alla rarefazione dello spirito polemico. È questo il secondo profilo che emerge dalla lettura dell'*Indice bibliografico*. Cernelutti, non diversamente da altri illustri recensori, aveva coltivato la «*noble art de la brouille*»²⁰². Forse per indole o per il gusto della polemica²⁰³. Senza dubbio nella speranza di offrire un apporto alla scienza giuridica. I suoi giudizi palesavano perciò una carica dirompente. Suscitavano dispute, talvolta asperime, con i recensiti. Assolvevano così una precisa funzione epistemica: suggerire argomenti e pre-testi per chiarire punti di vista, per confutare tesi, per amplificare o dissolvere dubbi, per ridiscutere idee, per addivenire a migliori elaborazioni dottrinali.

Nella mente dell'autorevole recensore, nei quattro decenni in cui è stato curatore della rubrica, sembrava echeggiare l'apprezzamento eracliteo per Pólemos: l'idea secondo cui «ciò che si oppone converge, e la più bella delle trame si forma dai divergenti; e tutte le cose sorgono secondo contesa»²⁰⁴. Era cioè viva in lui la convinzione che il sapere si fortificasse nel fuoco della contesa, che il lavacro della dialettica purificasse dalle scorie dell'errore, che scuotesse le false certezze in cui talvolta si adagia lo studioso, che aiutasse a perfezionare la ricerca, mondandola da inevitabili limiti cognitivi e dalla parzialità delle acquisizioni.

Come Cernelutti, buona parte di quella generazione di giuristi era persuasa che discutere polemicamente non fosse una iattura. Né conducesse a esiti distruttivi. La polemica, anche radicale e ostinata, era intesa, alla stregua del dialogo, come un canale di progresso scientifico. Ci si cimentava dunque con essa, anche aguzzando la pungente arma dell'ironia, per saggiare il vigore di un impianto teorico o per far prevalere, contro di esso, le proprie ragioni. E le riviste – lungi dall'arginarla, presentandosi alla stregua di «un contenitore innocuo e insignificante di materiali che si accatastano [...] senza ordine e garbo»²⁰⁵ – la accoglievano. E la rilanciavano, ospitando le repliche e le contro-repliche degli interlocutori, mostrando così il «gioco di forze [...] del dibattito circolante in un'area disciplinare»²⁰⁶. Tutto ciò in un contesto che prevedeva una modalità di gestione dei conflitti tra gli studiosi oggi impensabile: le diatribe, pur raggiungendo elevati livelli di contrapposizione e non di rado di offesa, anche personale, non sfociavano in tribunale. Ci

²⁰² E. Vullo, 2020, 147.

²⁰³ Analizzando la componente ludica, di divertimento, insita nella polemica, A. Cattani 2010, 140 ricorda come «storicamente c'era una volta il *piacere* di discutere. Poi venne il *diritto* di discutere. Oggi c'è il *dovere*, non tanto di discutere, ma di dialogare». E conclude: «La storia del dibattito è la storia di una *restrizione*: quello che un tempo era il gusto e il diritto di discutere è successivamente diventato un mero dovere, auspicabilmente in forma dialogica».

²⁰⁴ Eraclito fr. 14 (A 5). Cfr. G. Colli, 1980, 23.

²⁰⁵ P. Grossi, 1987, 1.

²⁰⁶ *Ibidem*.

si contrapponeva a viso aperto, senza reticenze, senza le ipocrisie dell'accademicamente corretto. Ma tutto nasceva e si chiudeva sulle pagine dei periodici. Quasi come se esistesse un *gentlmen's agreement* che imponeva ai duellanti di risolvere sul terreno della scienza la controversia. Senza mai adire le vie legali²⁰⁷.

Così, senza timore di querele, Carnelutti – nella dura e «quasi imbarazzante»²⁰⁸ polemica con Enrico Allorio sul valore della sanzione nel diritto²⁰⁹ – poteva screditare l'«allievo»²¹⁰ con il disdicevole marchio della «spregiudicatezza»²¹¹, accusarlo di aver smarrito il rigore per «il troppo facile successo»²¹², di essere preda dell'insensatezza, di proferire le stesse disinvolute «parole in libertà»²¹³, un tempo «vanto dei futuristi»²¹⁴. Allo stesso modo, senza possibilità di strascichi giudiziari, Allorio poteva, replicando, tacciare il Maestro di deriva «emozionale»²¹⁵, di «nefasto individualismo»²¹⁶ e di «divismo nostrano»²¹⁷; poteva, ricordando con ammirata nostalgia i «lunghi anni fertili [...] di Carnelutti nomologo»²¹⁸, insinuare che nella senilità – la «seconda maniera

²⁰⁷ Destò meraviglia, infatti, la richiesta di ritrattazione (che sembrava presagire una querela) scritta da di Rolando Quadri a seguito della recensione di F. Carnelutti 1950c, 94 al libro *Diritto internazionale pubblico*. La *Rivista*, in *Appendice all'Indice bibliografico*, decise di pubblicare per intero le doglianze di Quadri (cfr. F. Carnelutti 1950d, 183-184), precedute da un commento del recensore: «Quando mi giunse, tempo fa, il grosso volume del Quadri [...] confesso di aver avuto la tentazione di non parlarne per non procurarmi dei fastidi; ho temuto però che il silenzio gli sarebbe parsa una scortesie e, ad ogni modo, sarebbe finito per dispiacere a me stesso come una piccola viltà. Adesso il fastidio è venuto ed io l'accetto di buon grado, pubblicando, sebbene la *Rivista* non ne abbia forse il dovere, la seguente lettera, la quale serve, del resto, anche meglio del mio rapido cenno a far conoscere il libro e l'uomo» (ivi, 183).

²⁰⁸ E. Vullo, 2020, 155.

²⁰⁹ All'origine della polemica la pubblicazione di un saggio di Allorio sulla *Rivista di diritto civile* in cui il processualista sosteneva la compatibilità del normativismo kelseniano con l'istituzionalismo di Santi Romano. Saggio, non a caso dedicato dall'Autore «a Kelsen e alla memoria di Santi Romano». Cfr. E. Allorio, 1955, 246-290.

²¹⁰ «A dire il vero – spiega E. Vullo, 2020, 155 – il primo maestro di Allorio fu Emilio Betti [...], del quale fu studente alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano [...]. Quest'ultimo – colpito dalle notevolissime capacità del giovanissimo discepolo – lo pose in contatto con Francesco Carnelutti, allora professore a Padova, di cui Allorio si considerò da quel momento allievo». Una prova di ciò si rinviene nella prima monografia, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, dedicata dal giurista vercellese «ai miei Maestri, Emilio Betti e Francesco Carnelutti».

²¹¹ F. Carnelutti 1955a, 239.

²¹² Ivi, 248.

²¹³ Ivi, 239.

²¹⁴ *Ibidem*.

²¹⁵ E. Allorio, 1956, 22. «Allorio – replicherà F. Carnelutti, 1956b, 167 – afferma che la mia critica ha avuto un carattere emozionale. È vero. Ma le ragioni dell'emozione sono assai meno misteriose di quello che egli possa o voglia insinuare con alcune frasi oscure e spiacevoli. Allorio stesso si colloca tra i miei discepoli. È così; aggiungo ch'egli è uno di quello sui quali ho maggiormente contato. È difficile che un maestro veda sviarsi un discepolo senza provarne dolore. L'emozione, semplicemente, è questa».

²¹⁶ E. Allorio, 1956, 23.

²¹⁷ *Ibidem*. Allorio, a questo proposito, criticava il Maestro per il «malvezzo» di intervenire nelle questioni «con l'aria del giudice di suprema istanza: non per partecipare alla discussione con quella modestia scientifica che non disdice a nessuno, bensì per profferire parole dopo le quali tutti debbono tacere, giacché [...] chi dissente ha torto per definizione» (*Ibidem*).

²¹⁸ Ivi, 34. Gli anni degli «incanti», delle «opere molteplici e smaglianti», del «serio, sodo, sostanzioso» Carnelutti, «non [...] superato» né «uguagliato, da altro giurista». *Ibidem*.

carneluttiana»²¹⁹ – egli stesse vivendo «l’ora della facilità irriflessiva e immodesta»²²⁰, il tempo in cui il «discorso logico»²²¹ cedeva il passo a sconcertanti «deviazioni metascientifiche»²²² e a «etimologie inaccettabili»²²³.

Parole di fuoco, da ambo le parti, tanto stridenti con l’odierno galateo accademico che faticherebbero a trovare spazio su una rivista. Giudizi urticanti che, nel vortice di una contrapposizione spinta fino alla lacerazione dei rapporti personali, caratterizzavano un mondo magmatico, intriso di passioni, fedi, ideologie, militanza. Era, con i suoi pregi e i suoi difetti, il *mondo di ieri*²²⁴. Un mondo da cui il ceto dei giuristi ha preso congedo. Per indolenza, per calcolo personale, per ragioni culturali, per un complessivo mutamento dell’orizzonte assiologico o forse per via dell’ennesima epifania della «*trahison des clercs*»²²⁵. Sta di fatto che la *vis critica* ha subito un’enorme flessione. Lo stile argomentativo improntato alla polemica, anche costruttiva, risulta, rispetto a quella stagione, recessivo. Salvo infrequenti ma significative eccezioni, la disputa sui grandi temi appassiona meno. E ancor meno gli studiosi sono inclini a ingaggiare battaglie per amor di scienza. Le stesse stroncature, che hanno reso celebre l’*Indice bibliografico*, sono ormai un «evento abbastanza raro»²²⁶.

I giuristi²²⁷, a conti fatti, hanno pensato che Goethe nel consigliare Eckermann non avesse tutti i torti. In fondo, il vecchio Poeta conosceva bene l’animo umano. Sapeva a quali vertigini si poteva spingere l’istinto di vendetta. Per questo il suo invito alla

²¹⁹ Ivi, 35. Su questo appunto, sul presunto dislivello scientifico tra il *primo* e il *secondo* Carnelutti, figlio del suo sforzo di andare «di là dal diritto», la risposta del friulano investe il piano esistenziale. E, con esso, «l’orgoglio della ragione [...] che fiammeggia tra le parole di Allorio, proprio quando egli mi rimprovera di ricorrere sempre più ad elementi irrazionali». Per Carnelutti, infatti, «il più alto valore della polemica» col suo discepolo sta tutto nel diverso apprezzamento della scienza: «Allorio è ancora nel periodo dell’incantamento, sufficiente, sicuro, soddisfatto». Egli «crede che a fidarsi della ragione la strada continui a salire» ma non sa che «si patiscono, sulle strade di montagna, delle strane illusioni; si crede di andar su e invece si discende». Cfr. F. Carnelutti, 1956b, 168.

²²⁰ E. Allorio, 1956, 34-35.

²²¹ Ivi, 35.

²²² *Ibidem*.

²²³ *Ibidem*.

²²⁴ Riprendendo S. Zweig, 2020.

²²⁵ Secondo il quadro teorico elaborato da J. Benda, 2012.

²²⁶ Così E. Vullo 2021, 1316 che prova a fornire una spiegazione del fenomeno: «Difficilmente chi assume la veste di recensore è disposto, per amore di verità o di scienza, a inimicarsi l’autore o eventualmente (quando si tratta di un’opera giovanile) il suo maestro o l’intera scuola di appartenenza: a prescindere, infatti, dall’inevitabile imbarazzo che proverà nell’incontrare il recensito (o i suoi mentori) a un convegno o in altre occasioni accademiche, il rischio è quello di essere ripagato, in futuro, con la stessa moneta, se non di subire, nel caso di sensibilità luciferine, sgradevoli ritorsioni (per esempio, in ambito concorsuale). Non è dunque timore o scarsa onestà intellettuale ma semplice gusto del quieto vivere ciò che induce il giurista recensore a non affondare quasi mai la penna, a giudicare con bonomia, a fare largo uso di condizionali o formule dubitative, a impegnarsi nel trovare sempre qualcosa di positivo (fosse anche una gradevole *nuance* della copertina) nell’opera chiamato a valutare».

²²⁷ Benché, come dimostra U. Eco 2000, 279-280, la questione sia più ampia e superi il perimetro della cultura giuridica. Eco, infatti, sottolinea come negli anni «il volume delle stroncature sia diminuito, anche perché le pagine letterarie hanno trovato che è più rapido, meno costoso e più divertente non pubblicare la recensione di un libro, bensì un’intervista con l’autore».

prudenza nei giudizi ha conservato nei secoli un forte *appeal*. Se non altro perché, molto meglio che il *magis amica veritas*, garantiva e continua a garantire il quieto vivere.

10. La nostalgia del «Drago»

Le riflessioni svolte in queste pagine hanno presentato Carnelutti nella veste di recensore. Collocandolo nella sua epoca, in quel frangente travagliato e fecondo del Novecento giuridico, laboratorio di creazioni dottrinali e di intensi dibattiti, ne hanno messo in luce lo stile, il metodo, la prosa limpida ed efficace, l'operosità, il «graffiante protagonismo»²²⁸ nell'agone scientifico.

Superando un *cliché* molto diffuso nei discorsi sul friulano, il saggio ha inteso far affiorare, insieme alle critiche, la *pars construens*, molto sottovalutata, della sua opera di recensore: i suoi giudizi, infatti, hanno spesso edificato, incoraggiato, prospettato linee originali di ricerca, suggerito soluzioni a questioni complesse. Si è tentato così di offrire una visione dello studioso più equilibrata e veritiera, mettendo in discussione l'immagine accigliata, a tratti caricaturale, di un Carnelutti "stroncatore" seriale. Fascicoli alla mano, egli è stato sì un recensore severo, pignolo, impietoso, talvolta "terribile". Ma gli si fa torto se non si sottolinea come sia stato, al contempo, munifico nel riconoscere il talento altrui, generoso nell'elogiare giuristi affermati e giovani promesse, incline all'autocritica, onesto nel rivedere le sue valutazioni e ammettere, quando era il caso, di aver sbagliato.

L'analisi dell'*Indice bibliografico* ha infine indotto a focalizzare l'attenzione sulla crisi della recensione e sul venir meno nella comunità dei giuristi dello spirito polemico. L'indagine ha così fatto brillare l'*inattualità*²²⁹ di Carnelutti. E ha mostrato il carattere per certi versi irripetibile della sua esperienza di recensore. Irripetibilità che, con dolente stupore, aveva già provocatoriamente avvalorato Satta. Quando, con sorpresa, si accorse che la direzione della *Processuale*, riorganizzatasi dopo la scomparsa di Carnelutti, aveva "osato" mantenere in vita la rubrica delle recensioni²³⁰. In quell'occasione, facendo leva sul fascino evocativo del mito, il giurista sassarese aveva rivolto una dura invettiva contro la *Rivista*. Lui che tante volte aveva contestato e criticato Carnelutti quando era vivo, dopo la morte ne avvertiva la mancanza e, lontano dal «campo di battaglia», ne riconosceva ancora più la grandezza:

«Quando osservo la nuova copertina della *Rivista di diritto processuale*, e al posto Carnelutti e della sua imponente solitudine vedo una sfilza di nomi, allineati in bell'ordine come consiglieri di amministrazione, mi vien fatto di pensare a quel mitico drago, cui dopo la morte, furono strappati i denti, e dai denti seminati vennero fuori tanti soldatini, che si misero a costruire le

²²⁸ U. Romagnoli, 1997, 121.

²²⁹ Nel senso attribuito al concetto di *unzeitgemäss* da F. Nietzsche, 1972, 257-355.

²³⁰ L'*Indice bibliografico*, invero, resterà in vita nelle annate 1965 e 1966. A partire dal primo fascicolo del 1967 sarà sostituito dalla più snella rubrica «Recensioni e segnalazioni».

mura di una città. Il mito, se non erro, è quello di Cadmo, la regione dove il mito nacque fu chiamata Beozia e fu la patria di Esiodo e Pindaro»²³¹.

Il pretesto per l'affondo polemico sattiano fu una recensione-stroncatura²³² a una monografia di Ferdinando Mazzeola sul titolo esecutivo. Per difendere l'opera dell'allievo, Satta, incautamente tirato in ballo dal recensore Edoardo Garbagnati, non esitò a scatenare sulle pagine della *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* una *querelle*²³³. Fu «un'idea curiosa – esordì a proposito del nuovo assetto editoriale della *Processuale* – quella di credere che la sede vacante potesse essere riempita da un governo di massa, come a dire che la quantità potesse sopperire alla qualità»²³⁴. Altrettanto curioso, aggiunse, fu che i successori di Carnelutti – ironicamente etichettati «costellazione dei dragonetti»²³⁵ e «uomini di quantità»²³⁶ – si fossero assunti «il compito devoto quanto assurdo di mantenere nel tempo un'opera che col suo creatore usciva fuori dal tempo»²³⁷, illudendosi di essere «per il solo fatto della *inscriptio*, figli del drago, draghi anche essi, nove draghi al posto di uno»²³⁸. Costoro – denunciava Satta – prendendosi troppo sul serio, hanno avuto «l'imprudenza di conservare la famosa rubrica delle recensioni, dalla quale il drago ha dominato a suo modo per quarant'anni giusti la scena della vita giuridica italiana»²³⁹. Non si sono resi conto che quella era un'esperienza unica perché «Carnelutti capiva i libri senza leggerli, mentre essi li leggono senza capirli»²⁴⁰.

Queste ultime parole di Satta – l'«*enfant terrible*»²⁴¹ succeduto al «*vieux terrible*»²⁴² nella cattedra di Padova – costituiscono il miglior commento all'attività di recensore del friulano. Da esse filtra, insieme all'ammirazione, una struggente nostalgia. Una nostalgia per l'insigne studioso e per quella «atmosfera da grandi colloqui»²⁴³, in cui si dibatteva, ci si scontrava, «si sentiva la crisi»²⁴⁴, si reagiva, ancora si cercava nelle costruzioni dottrinali, «come Diogene, [...] sia pure con la lampada spenta, l'uomo»²⁴⁵. Una nostalgia

²³¹ S. Satta 1967, 310.

²³² Cfr. E. Garbagnati 1966, 649-650.

²³³ A cui prese parte, replicando alle critiche, lo stesso E. Garbagnati 1967, 318-327, e, nella veste di direttore, T. Carnacini 1967, 328-329, spiegando le ragioni del contrasto e giustificando ai lettori il valore della polemica stessa.

²³⁴ S. Satta 1967, 310.

²³⁵ *Ivi*, 317.

²³⁶ *Ivi*, 310.

²³⁷ *Ibidem*.

²³⁸ *Ibidem*.

²³⁹ *Ibidem*.

²⁴⁰ *Ibidem*.

²⁴¹ S. Satta 1968, XV.

²⁴² *Ibidem*.

²⁴³ *Ivi*, 148. Per dare la misura della nostalgia per quegli anni, Satta aggiungeva: «Dove solo le male parole che Carnelutti scagliava contro ogni mio libro [...] dove le mie irriverenti risposte? Non ho mai capito il principio del contraddittorio da quando il grande uomo non c'è più». *Ibidem*

²⁴⁴ *Ivi*, 149.

²⁴⁵ *Ibidem*.

che non molti oggi sono ancora in grado di provare con la stessa intensità del giurista nuorese.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALLORIO Enrico, 1955, «La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale». In *Rivista di diritto civile*, 1, 247-290.

ALLORIO Enrico, 1956, «Osservazioni critiche sulla sanzione». In *Rivista di diritto civile*, 1, 1-35.

ANDERS Günther, 2003, *L'uomo è antiquato. Vol. I. Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale*, trad. it. di L. Dallapiccola. Bollati Boringhieri, Torino (ed. or. *Die Antiquiertheit des Menschen. Band I: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution*, C. H. Beck, München, 1956).

BENDA Julien, 2012, *Il tradimento dei chierici. Il ruolo dell'intellettuale nella società contemporanea*, trad. it. di S. Teroni Menzella. Einaudi, Torino (ed. or. *La Trahison des clercs*, Éditions Grasset, Paris, 1927).

BETTIOL Luigi, 1974, «Luigi Lucchini e i cento anni della Rivista Penale». In *Rivista Penale*, 1, 577-585.

BIGIAMI Walter, 1954, «Scritti quasi-giuridici in onore di me stesso compiendosi il mio cinquantesimo anno». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 186-201.

BIGIAMI Walter, 1956, «I commercialisti e la "fantasia"». In *Rivista di diritto civile*, 1, 1023-1025.

CALAMANDREI Piero, 1941, «Recensione a F. Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Soc. ed. del "Foro italiano"». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 365-369.

CAMPANALE Anna Maria, 2025, «Contese epistemologiche. Carnelutti lettore di Kelsen». In *Politica.eu*, numero speciale, 91-108.

CARNACINI Tito, 1967, «Il motivo più o meno recondito di un contrasto». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 327-328.

CARNELUTTI Francesco, 1923, «Efficacia diretta e efficacia riflessa della cosa giudicata (Postilla)». In *Rivista del diritto commerciale*, 1, 162-166.

CARNELUTTI Francesco, 1926, *Il danno e il reato*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1927a, «Postilla. A proposito di un nome». In *Rivista di diritto processuale civile*, 2, 87-88.

CARNELUTTI Francesco, 1927b, «Recensione a L. Paleari, La magistratura del lavoro, Milano, Istituto editoriale scientifico». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 251.

CARNELUTTI Francesco 1927c, «Recensione a G. C. Noaro, Manuale completo di legislazione sociale, Roma, Stab. Tip. Colombo». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 340.

CARNELUTTI Francesco 1927d, «Recensione a A. Raselli, Il potere discrezionale del giudice civile, vol. I, Padova, Milani». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 251.

CARNELUTTI Francesco, 1928a, «Recensione a S. Ranieri, Gli aspetti del reato: il reato come azione dannosa (Estr. dalla Rivista Penale), Roma». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 85.

CARNELUTTI Francesco, 1928b, «Recensione a D. Guidi, Note di diritto corporativo (Estr. dal "Diritto del lavoro"), Roma». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 86-87.

CARNELUTTI Francesco, 1928c, «Recensione a T. Ascarelli, La moneta (Considerazioni di diritti privato), Padova, Cedam». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 278.

CARNELUTTI Francesco, 1931, «Recensione a T. Ascarelli, Appunti di diritto commerciale, due volumi, Catania, Circolo commercialista». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 302-303.

CARNELUTTI Francesco, 1936a, «Recensione a F. Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, volume primo, Padova, Cedam». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 149-150.

CARNELUTTI Francesco, 1936b, «Recensione a A. de Marsico, Diritto penale. Parte generale, Napoli, dott. Eugenio Jovene». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 234.

CARNELUTTI Francesco, 1938a, «Recensione a F. Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, volume secondo, Padova, Cedam». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 81-83.

CARNELUTTI Francesco, 1938b, «Recensione a E. Redenti, Profili pratici del diritto processuale civile, Milano, dott. A. Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 179-180.

CARNELUTTI Francesco, 1938c, «Recensione a S. Ranieri, La causalità nel diritto penale, Milano. Dott. A. Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 358.

CARNELUTTI Francesco, 1939, «Recensione a F. Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, volume terzo, Padova, Cedam». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 303.

CARNELUTTI Francesco, 1940a, «Recensione a C. Furno, Contributo alla teoria della prova legale». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 120- 121.

CARNELUTTI Francesco, 1940b, «Recensione a M. S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, dott. A. Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 264.

CARNELUTTI Francesco, 1941, «Postilla a P. Calamandrei, Recensione a Francesco Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Roma, Soc. ed. del "Foro Italiano"». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 369.

CARNELUTTI Francesco, 1949a, «Recensione a D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, seconda edizione, volume primo, Torino, Utet». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 160-161.

CARNELUTTI Francesco, 1949b, «Recensione a L. Mengoni, L'acquisto "a non domino", Milano, Vita e pensiero». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 162.

CARNELUTTI Francesco, 1950a, «Recensione a E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 180-181.

CARNELUTTI Francesco, 1950b, «Recensione a R. Sacco, La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato, Torino, Giappichelli». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 179.

CARNELUTTI Francesco, 1950c, «Recensione a R. Quadri, Diritto internazionale pubblico, Palermo, G. Priulla». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 94.

CARNELUTTI Francesco, 1950d, «Appendice». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 183.

CARNELUTTI Francesco, 1950e, «Recensione a A. Levi, Teoria generale del diritto, Padova, Cedam». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 99.

CARNELUTTI Francesco, 1950f, «Recensione a P. Rescigno, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, Jovene, 1950». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 96.

CARNELUTTI Francesco, 1951a, «Recensione a A. de Marsico, Delitti contro il patrimonio, ristampa, Napoli, Jovene». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 196.

CARNELUTTI Francesco, 1951b, «Recensione a L. Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 283.

CARNELUTTI Francesco, 1952a, «Recensione a H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 337-338.

CARNELUTTI Francesco, 1952b, «Recensione a A. de Marsico, Lezioni di diritto processuale penale, terza edizione, Napoli, Jovene». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 241.

CARNELUTTI Francesco, 1952c, «Recensione a A. de Marsico, Arringhe, volume III, Bari, Laterza». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 342-343.

CARNELUTTI Francesco, 1952d, «Recensione a T. Ascarelli, Studi in tema di contratti. Studi in tema di moneta. Studi in tema di società, tre volumi, Milano, Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 244-245.

CARNELUTTI Francesco, 1954a, «Recensione a G. Abbamonte, Libertà e convivenza, Jovene, Napoli». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 76.

CARNELUTTI Francesco, 1954b, «Recensione a T. Ascarelli, Lezioni di diritto commerciale, Milano, Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 80.

CARNELUTTI Francesco, 1955a, «Il valore della sanzione del diritto». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 237-248.

CARNELUTTI Francesco, 1955b, «Recensione a E. Betti, Teoria generale dell'interpretazione, due volumi, Milano, Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 233-234.

CARNELUTTI Francesco, 1956a, «Giuseppe Capograssi». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 177-178.

CARNELUTTI Francesco, 1956b, «Valore di una polemica». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 167-168.

CARNELUTTI Francesco, 1957a, «Recensione a R. Sacco, Il potere di procedere in via surrogatoria, Torino, Giappichelli». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 257.

CARNELUTTI Francesco, 1957b, «Recensione a G. Laserra, La prova civile, Napoli, Jovene». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 99.

CARNELUTTI Francesco, 1958, «Recensione a F. Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, Giappichelli». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 229.

CARNELUTTI Francesco, 1960a, «Recensione a L. Balsamo, Colpa stradale, Milano, Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 659.

CARNELUTTI Francesco, 1960b, «Recensione a S. Satta, Commentario al Codice di procedura civile, libro secondo, parte prima, Milano, Vallardi». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 656-657.

CARNELUTTI Francesco, 1960c, «Il metodo del “non so come”?». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 1- 13.

CARNELUTTI Francesco, 1960d, «Recensione a G. Capograssi, Opere, sei volumi, Milano, Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 283-284.

CARNELUTTI Francesco, 1962, «Recensione a R. Sacco, L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, Utet». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 112.

CARNELUTTI Francesco, 1992 (1915), *La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico di prova*. Giuffrè, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 2017 (1949), *Arte del diritto*. Giappichelli, Torino.

CATTANI Adelino, 2010, «Sul diritto di argomentare e discutere polemicamente». In *Ars interpretandi*, 1, 137-148.

CAVALLONE Bruno, 2018, «Una fondazione asimmetrica. (Un carteggio inedito del 1923)». In *Rivista di diritto processuale*, 3, 611-620.

CAVALLONE Bruno, 2019, «Una convivenza difficile. (La Rivista di diritto processuale civile nel carteggio inedito fra Carnelutti e Calamandrei, fino alla scomparsa di Chiovenda. Il quinquennio successivo)». In *Rivista di diritto processuale*, 2, 324 – 353.

CHIOVENDA Giuseppe, CARNELUTTI Francesco, 1924, «Ai lettori». In *Rivista di diritto processuale civile*, 1, 3-4.

CIPRIANI Franco, 1991, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*. Giuffrè, Milano.

CIPRIANI Franco, 2006, «Presentazione: Francesco Carnelutti a quarant'anni dalla scomparsa». In *F. Carnelutti, Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, edizione a cura di F. Cipriani, con prefazione di G. Alpa. Giuffrè, Milano.

CIPRIANI Franco, 2009, «Le stroncature del garzone del legislatore (nel 130° anniversario della nascita di Francesco Carnelutti)». In *Il giusto processo civile*, 3, 899-905.

COLLI Giorgio, 1980, *La sapienza greca*, vol. III, *Eraclito*. Adelphi, Milano.

CONSOLO Claudio, 2016, «Le opere e i giorni nel percorso vocazionale di Carnelutti: dalla "Commerciale" alla "Processuale"». In *Giustizia Civile. Rivista giuridica trimestrale*, 4, 665-698.

COUTURE Eduardo Jaun, «Carnelutti y nosotros. Un capítulo de sociología de la cultura». In *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. I, *Filosofia e teoria generale del diritto*. Cedam, Padova, 317-334.

D'ANNUNZIO Gabriele, 1924, *Le faville del maglio*, vol. I. Treves Editore, Milano.

DE LUCA Giuseppe, 2019, «Prefazione». In *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*, a cura di G. Tracuzzi. Wolters Kluwer-Cedam, Milano, XI-XV.

DE MARSICO Alfredo, 1979, *Toghe d'Italia*, a cura di M. A. Stecchi de Bellis. Laterza, Bari.

DENTI Vittorio, TARUFFO Michele, 1987, «La Rivista di diritto processuale civile». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1, 631-664.

ECKERMAN Johann Peter, 1947, *Colloqui con Goethe*, trad. it. di T. Gnoli. Sansoni, Firenze (ed. or. *Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens: 1823 - 1832*. Brockhaus, Leipzig, 1836).

Eco Umberto, 2000, «Trionfo e tramonto della stroncatura». In Id., *La bustina di Minerva*. Bompiani, Milano, 279-280.

ESPOSITO Roberto, 1998, *Communitas. Origine e destino della comunità*. Einaudi, Torino.

GALGANO Francesco, 2008, «Ritratto di Walter Bigiavi». In *Contratto e impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, 6, 1425-1433.

GARBAGNATI Edoardo, 1966, «Recensione a F. Mazzarella, Contributo allo studio del titolo esecutivo, Milano, Giuffrè». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 649-650.

GARBAGNATI Edoardo, 1967, «Sterilità di una pseudo-polemica sul titolo esecutivo». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 318-327.

GIOVANNETTI Paolo, 2020, «La Chimera, 1954-1955. Ovvero: la (benefica?) crisi della recensione». In *Leggere per scegliere. La pratica della recensione nell'editoria moderna e contemporanea*, a cura di A. Chiurato. Mimesis, Milano-Udine, 101-120.

GROSSI Paolo, 1987, «Pagina introduttiva». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1, 1-5.

GROSSI Paolo, 2002, *La cultura del civilista italiano. Profili storici*. Giuffrè, Milano.

GROSSI Paolo, 2012, *Introduzione al Novecento giuridico*. Laterza, Roma-Bari.

GROSSI Paolo, 2017, *L'invenzione del diritto*. Laterza, Roma-Bari.

IRTI Natalino, 1986, «In memoria di Francesco Carnelutti. Le tre Facoltà giuridiche di Roma per un grande interprete del diritto». In *Rivista di diritto processuale*, 2, 476-478.

IRTI Natalino, 2021, «L'Università vive nella continuità maestri-allievi». In *Il Sole 24 Ore*, edizione del 12 Dicembre 2021, 1 e 8.

LIEBMAN Enrico Tullio, 1959, «Recensione a F. Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, Morano». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 259-260.

LIEBMAN Enrico Tullio, 1984, «Quel lieto evento di sessant' anni fa». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 1-5.

LUCCHINI Luigi, 1885, «Ai lettori». In *Rivista Penale*, 21, 5-19.

MANGANELLI Giorgio, 2020, *La concupiscenza libraria*. Adelphi, Milano.

MICHELI Gian Antonio, 1967, «Francesco Carnelutti e la Rivista di diritto processuale». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 1-11.

MILETTI Marco Nicola, 2015, «Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini». In *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Biocchi, L. Loschiavo. Roma TrE- Press, Roma, 289-324.

NIETZSCHE Friedrich, 1967, *Umano, troppo umano. Un libro per spiriti liberi, II*. In *Opere di Friedrich Nietzsche*, edizione italiana a cura di G. Colli, M. Montinari, trad. it. di S. Giametta. Adelphi, Milano, vol. IV, t. III.

NIETZSCHE Friedrich, 1972, *La nascita della tragedia. Considerazioni inattuali I-III*. In *Opere di Friedrich Nietzsche*, edizione italiana a cura di G. Colli, M. Montinari, trad. it. di S. Giametta. Adelphi, Milano, vol. III, t. I.

NIETZSCHE Friedrich, 1976, *Frammenti postumi 1884*. In *Opere di Friedrich Nietzsche*, edizione italiana a cura di G. Colli, M. Montinari, trad. it. di M. Montinari. Adelphi, Milano, 1976, vol. VII, t. II.

ONOFRI Massimo, 2008, *Recensire. Istruzioni per l'uso*. Donzelli, Roma.

ORLANDO Vittorio Emanuele, 1942, «La teoria generale del diritto di Francesco Carnelutti». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 4-5, 289-329.

PAPINI Giovanni, 1924, *Stronature*. Vallecchi, Firenze.

PROVINCIALI Renzo, 1950, «Recensione a Walter Bigiavi, Ateismo e affidamento della prole, Padova, Cedam». In *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1, 285-286.

REYNOLDS Fred, 1994, «On Book Reviews and Their Editing: Some Parting Comments and Concerns». In *Journal of Advanced Composition*, 14, 2, 597-600.

ROMAGNOLI Umberto, 1997, «Francesco Carnelutti (1879-1965)». In *Lavoro e Diritto*, 1, 121-127.

SATTA Salvatore, 1954, «La successione nel titolo controverso (a proposito di una recensione)». In *Il Foro italiano*, 4, c. 126-128.

SATTA Salvatore, 1959, «Prefazione». In Id., *Commentario al Codice di procedura civile. Disposizioni generali, libro primo*. Vallardi, Milano.

SATTA Salvatore, 1960a, «Discorso sul metodo». In Id., *Commentario al Codice di procedura civile, volume secondo*,

SATTA Salvatore, 1960b, «In margine a una questione di metodo». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 1601-1604.

SATTA Salvatore, 1967, «Sottofondo di una polemica sul titolo esecutivo». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 310-317.

SATTA Salvatore, 1968, *Soliloqui e colloqui di un giurista*. Cedam, Padova.

SBRICCOLI Mario, 1987, «Il diritto penale liberale. La “Rivista penale” di Luigi Lucchini (1874-1900)». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 16, 105-183.

SCIALOJA Antonio, 1950, «Presentazione». In *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. I, Teoria generale e filosofia del diritto*. Cedam, Padova, XIII-XIV.

TARELLO Giovanni, 1974, «Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti. ed il progetto del 1926». In *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 4, 497-598.

TARELLO Giovanni, 1986, «Francesco Carnelutti nella cultura giuridica italiana». In *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 383-387.

TRACUZZI Gianluca, 2014, «Amor omnia vincit. Introduzione». In F. Carnelutti, *La guerra e la pace* (1945), a cura di G. Tracuzzi. Giappichelli, Torino, 2014, 5-26.

TRACUZZI Gianluca, 2018, «Teoria generale del diritto, filosofia e fede nel pensiero di Francesco Carnelutti». In *Rivista di diritto processuale*, 4-5, 1154-1176.

TRACUZZI Gianluca (a cura di), 2019, *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*. Wolters Kluwer-Cedam, Milano.

TRACUZZI Gianluca, 2023, «La strada di Francesco Carnelutti. Nota introduttiva». In *L'Ircocervo*, 1, 2-26.

VULLO Enzo, 2019, «La Rivista di diritto processuale dal 1946 al 1965: continuità e innovazione». In *Rivista di diritto processuale*, 6, 1528-1544.

VULLO Enzo, 2020, «La Rivista di diritto processuale dal 1946 al 1964: polemiche, orizzonti e persone». In *Rivista di diritto processuale*, 1, 147-171.

VULLO Enzo, 2021, «L'Indice bibliografico di Francesco Carnelutti: recensire "tutto e tutti"». In *Rivista di diritto processuale*, 4, 1316-1326.

ZAGREBELSKY Gustavo, 2019, *Mai più senza maestri*. il Mulino, Bologna.

ZWEIG Stefan, 2020, *Il mondo di ieri: ricordi di un europeo*, trad. it. di L. Mazzucchetti. Mondadori, Milano (ed. or. *Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers*, Bermann-Fischer, Stockholm, 1942).